

Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti

di LUIGI FACCHIN

Nel sistema delle norme nazionali regolanti l'informativa di bilancio, il rinvio alle definizioni contenute nei principi contabili internazionali è stato reso più significativo dalla riforma portata dal D.Lgs. 139/2015. Di conseguenza, la migliore prassi professionale nazionale, rappresentata dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, non può non trovare la propria fonte integrativa nel sistema IAS/IFRS quando ad essere disciplinate sono le valutazioni di bilancio coinvolte da tale rinvio. È questo il caso della valutazione di crediti e debiti secondo il criterio del costo ammortizzato.

È stata quindi esaminata l'applicazione di tale criterio, come disciplinata dai principi contabili nazionali OIC 15 e OIC 19, alla luce dell'omologa disciplina contenuta nel sistema IAS/IFRS, sia premettendo una sintetica analisi di quest'ultima, sia richiamando specifici aspetti della stessa utili ad integrare la citata prassi nazionale.

La presentazione di esemplificazioni concrete di applicazione e il confronto con le regole dettate dai previgenti principi contabili nazionali per la valutazione di crediti e debiti completano la complessiva ricognizione del nuovo criterio di valutazione.

Premessa

L'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione di crediti, debiti e titoli di debito, unitamente a quello del fair value per gli strumenti finanziari derivati e, se di copertura, anche per i relativi elementi coperti, rappresenta sicuramente una delle novità di rilievo introdotte dal D. Lgs. 139/2015, di recepimento delle disposizioni della Direttiva 26/06/2013 n.2013/34/UE, in materia di bilanci d'esercizio. Rilievo dovuto non solo al profilo sostanziale delle norme che li hanno regolati ma anche alla evidente tendenza, loro tramite manifestata, ad una progressiva convergenza dei principi contabili nazionali verso il sistema IAS/IFRS. Convergenza esplicita, considerato il rinvio alle definizioni contenute nei principi contabili internazionali, adottati dall'Unione Europea, di cui al nuovo secondo comma dell'art. 2426 C.C.¹. E' pur vero che un tale rinvio era già contenuto nel vecchio secondo comma dell'art. 2427 C.C.², ora sostituito, ancorchè lo stesso fosse funzionale alla individuazione di informazioni aggiuntive da fornire in nota integrativa o nella relazione sulla gestione. Ora, invece, il rinvio esplicito non viene fatto solamente

¹ Il secondo comma dell'art. 2426 C.C., aggiunto dall'art. 6, comma 8, lett. m) del D.Lgs. 139/2015 dispone che "Ai fini della presente Sezione (la Sezione IX intitolata "Del bilancio"), per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e di "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea".

² Il secondo comma dell'art. 2427 C.C. è stato sostituito dall'art. 6, comma 9, lett. l), D.Lgs. 139/2015. Il testo in vigore prima della sostituzione era il seguente: «Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair value», «parte correlata» e «modello e tecnica di valutazione generalmente accettato» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».

per stabilire il contenuto di informazioni aggiuntive ma anche i criteri di valutazione di voci di bilancio e quindi influenza anche le risultanze dei prospetti contabili costituenti, insieme a nota integrativa e relazione sulla gestione, la complessiva informativa di bilancio. Per quanto riguarda, in particolare, il criterio del costo ammortizzato, oggetto del presente lavoro, la sua introduzione è dovuta alla riformulazione del numero 8) del primo comma dell'art. 2426 C.C.³ che ora dispone che “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo” e alla riformulazione del numero 1) del primo comma dell'art. 2426 C.C.⁴ che oggi statuisce, nella sua ultima parte, “le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”. Completa il quadro l'analoga disposizione contenuta nel numero 9) del primo comma dell'art. 2426 C.C.⁵ che per la determinazione del costo di rimanenze, titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni richiama le disposizioni del numero 1) e quindi, per i titoli, il costo ammortizzato.

In questa sede, l'esame del nuovo criterio di valutazione e della sua applicazione sarà condotto con riferimento ai crediti e ai debiti, fermo restando che le considerazioni che saranno espresse saranno utilizzabili anche per la valutazione dei titoli di debito. È tuttavia opportuno sottolineare subito una evidente differenza tra la norma relativa ai crediti e ai debiti e quella relativa ai titoli di debito. Nella prima viene espressamente citato il “fattore temporale” quale componente della determinazione del valore che viene, invece, omesso nella seconda. Come si vedrà, il riferimento al “fattore temporale” costituisce l'espressione, nel corpo della norma, della cosiddetta “attualizzazione” di crediti e debiti, attualizzazione non contemplata invece nella valutazione dei titoli, nel presupposto che, come si desume dalla relazione illustrativa al D. Lgs. 139/2015, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, producono, di norma, interessi in linea con quelli di mercato.

Le richiamate specifiche disposizioni civilistiche sono poi completate da due disposizioni di carattere generale che influenzano trasversalmente tutte le norme in materia di bilancio: quella del nuovo 4° comma dell'art. 2423 C.C. che consente di non rispettare i criteri di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando l'osservanza degli stessi abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta e quella del nuovo 1° comma, numero 1-bis) dell'art. 2423-bis C.C. che impone invece la rilevazione e la presentazione delle voci tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Scopo del presente lavoro è quello di fornire una ricognizione del criterio di valutazione del costo ammortizzato. Tenuto conto del citato esplicito richiamo ai principi contabili internazionali, si è quindi ritenuto di premettere una sintetica esposizione della relativa disciplina per poi proseguire con l'esame della applicazione nella migliore prassi contabile nazionale formalizzata nei documenti dell'OIC accompagnato da esemplificazioni concrete di applicazione. In questa seconda parte saranno comunque operati dei richiami ai prin-

³ Riformulazione disposta dall'art. 6, comma 8, lett. g), D.Lgs. 139/2015. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione».

⁴ Riformulazione disposta dall'art. 6, comma 8, lett. a), D.Lgs. 139/2015. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi».

⁵ Dispone tale norma che “le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”.

cipi IAS/IFRS ritenuti utili sia da un punto di vista teorico che, soprattutto, applicativo. Infine, verranno esaminate le differenze rispetto alla prassi precedente, le conseguenze del nuovo 4° comma dell'art. 2423 C.C. e le informazioni da fornire in nota integrativa strettamente riferibili al criterio di valutazione in questione.

1. La valutazione a costo ammortizzato nei principi contabili internazionali

In estrema sintesi, nel sistema dei principi contabili internazionali^{6 7} le attività finanziarie e le passività finanziarie⁸ possono essere valutate al costo ammortizzato o al fair value. Il criterio di valutazione determina anche la classificazione delle attività finanziarie che vengono appunto distinte in: attività finanziarie misurate al costo ammortizzato e attività finanziarie misurate al fair value, queste ultime poi suddivise tra quelle le cui variazioni di fair value confluiscono nel conto economico e quelle le cui variazioni di fair value confluiscono nel prospetto degli "other comprehensive income". Anche le passività finanziarie possono essere valutate a costo ammortizzato e a fair value, ma la regola, per esse, è quella della valutazione a costo ammortizzato, con la previsione di alcune eccezioni per le quali è prevista la valutazione a fair value. La classificazione delle attività finanziarie nelle categorie sopra elencate dipende dal modello di gestione delle stesse. Se le attività finanziarie sono detenute con lo scopo principale di ottenere da esse i flussi di cassa previsti contrattualmente e se tali flussi sono costituiti da soli pagamenti, a date specificate, di capitale e interessi, le stesse attività finanziarie saranno misurate al costo ammortizzato. Qualora, viceversa, le attività finanziarie fossero detenute sia per ottenere i flussi di cassa contrattuali, costituiti da capitale e interessi, che per ottenere flussi derivanti dalla loro vendita, le stesse verrebbero misurate al fair value negli "other comprehensive income". In tutti gli altri casi, avremo attività finanziarie al fair value a conto economico⁹.

Sotto il profilo della valutazione delle attività e passività finanziarie, l'IFRS 9 individua tre momenti; la valutazione iniziale, cioè la valutazione da effettuare al momento della rilevazione della attività o passività finanziaria; le valutazioni successive a quella iniziale; la misurazione e rilevazione di eventuali perdite attese sulle attività finanziarie.

1.1 La valutazione iniziale

La valutazione iniziale di una attività finanziaria o di una passività finanziaria deve avvenire al suo fair value, sia che si tratti di una attività o passività a costo ammortizzato, sia che si tratti di una attività o passività a fair value¹⁰. Come viene precisato nello stesso IFRS 9, il fair value di uno strumento finanziario al momento della sua rilevazione iniziale

⁶ Per quanto di interesse in questa sede, i principi contabili internazionali cui fare riferimento per la rilevazione, misurazione ed esposizione in bilancio degli strumenti finanziari sono costituiti dall'IFRS 9 (Financial instruments), dallo IAS 39 (Financial instruments: recognition and measurement), dallo IAS 32 (Financial instruments: presentation). Per quanto riguarda i crediti commerciali, l'IFRS 15 (Revenue from contracts with customers). Per quanto riguarda il fair value, l'IFRS 13 (Fair value measurement).

⁷ Le modificate disposizioni del Codice in materia di bilancio fanno riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. In particolare, alcuni di questi principi, tra i quali anche lo IAS 39 e lo IAS 32, erano stati adottati con Regolamento CE n. 1126/2008. Lo IASB (International accounting standards board) già a partire dal 2005 aveva dato inizio al progetto che avrebbe dovuto portare al superamento dello IAS 39 giudicato eccessivamente complesso. Tale progetto si è poi concretizzato nella emanazione dell'IFRS 9 in tre fasi successive delle quali l'ultima realizzata nel 2014 con la conseguente definitiva emanazione del nuovo principio contabile nella sua versione completa e definitiva. L'Unione europea ha quindi provveduto ad adottare l'IFRS 9 con il Regolamento UE 2016/2067 del 22 novembre 2016. L'IFRS 9 dovrà essere utilizzato, in luogo dello IAS 39, al più tardi per i bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2018, ma la sua applicazione anticipata è permessa.

⁸ Le definizioni di attività finanziaria e di passività finanziaria, tra le quali rientrano i crediti e i debiti, sono contenute nello IAS 32 insieme alla definizione di strumento finanziario.

⁹ IFRS 9, paragrafi da 4.1.1 a 4.2.2.

¹⁰ IFRS 9, 5.1 – Initial measurement.

è normalmente rappresentato dal “prezzo della transazione”, cioè, per il caso di debiti o crediti, dall’ammontare ricevuto o erogato, determinato tenendo conto di tutti gli importi riconosciuti tra le parti, a fronte di quella passività o attività. Tuttavia, non sempre il “prezzo della transazione” coincide con il fair value dell’attività o passività. Se il fair value e il “prezzo della transazione” non coincidono, il valore iniziale dovrà comunque essere il fair value.

A tal riguardo, il paragrafo B5.1.1 dell’IFRS 9 espone l’esempio di un finanziamento per il quale non sono previsti interessi. In tal caso, il fair value del finanziamento, quindi il suo valore iniziale di iscrizione, potrà essere determinato in misura pari al valore attuale dei flussi di cassa contrattualmente previsti, utilizzando un tasso di attualizzazione pari a quello di mercato per finanziamenti simili con analogo rischio di credito. La medesima conclusione, ovviamente, varrebbe anche per il caso di un finanziamento regolato da un tasso di interesse diverso dal tasso di mercato. Allo stesso modo dovrà procedersi nel caso di crediti o debiti commerciali¹¹.

Nel caso di attività o passività a costo ammortizzato, il valore iniziale così determinato dovrà essere, rispettivamente, aumentato o diminuito dei cosiddetti “costi di transazione”. Questi ultimi vengono definiti come i costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di una attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità (l’impresa) non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

1.2 Le valutazioni successive

La valutazione delle attività e passività finanziarie valutate a costo ammortizzato devono essere effettuate, dopo quella iniziale, appunto con il criterio del costo ammortizzato. Il costo ammortizzato viene definito come il valore iniziale dell’attività o passività ridotto dei pagamenti ricevuti o effettuati a titolo di restituzione del capitale e diminuito o incrementato dell’ammortamento, effettuato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, di qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta, per le attività finanziarie, qualsiasi riduzione dovuta ad una riduzione di valore o di irrecuperabilità¹². Nella determinazione del costo ammortizzato essenziale è il calcolo del tasso di interesse effettivo¹³, cioè del tasso di interesse che rende uguale al valore contabile dell’attività o passività finanziaria il valore attuale dei flussi di cassa futuri, considerando nel calcolo, oltre ai pagamenti o incassi a titolo di capitale e interessi, anche le eventuali differenze tra valore iniziale e finale dell’attività o passività e i costi di transazione. Il tasso di interesse effettivo corrisponde, quindi, al tasso interno di rendimento dell’operazione finanziaria. La valutazione della attività o passività finanziaria al termine di un esercizio verrà determinata incrementando il valore contabile precedente di un importo calcolato applicando allo stesso il tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale e sottraendo, quindi, gli incassi o i pagamenti ricevuti o effettuati a titolo di capitale e interessi. Naturalmente, il tasso di interesse effettivo, nel caso in cui il fair value iniziale sia diverso dal “prezzo della transazione”, verrà calcolato tenendo conto del valore di rilevazione iniziale, cioè del fair value.

Il tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale della attività o passività finanziaria non verrà più ricalcolato lungo la vita dello strumento finanziario,

¹¹ IFRS 15, par. 60 e successivi.

¹² La definizione è contenuta nell’appendice A all’IFRS 9.

¹³ Anche la definizione di tasso di interesse effettivo è contenuta nell’appendice A all’IFRS 9.

fatta eccezione per il caso di attività o passività finanziarie regolate da tassi di interesse variabili.

1.3 Le perdite attese sulle attività finanziarie

L'ultimo aspetto valutativo è quello relativo alla determinazione delle perdite attese su attività finanziarie. Limitando l'analisi allo stretto profilo di misurazione, le perdite attese vengono definite come il valore attuale della differenza tra i flussi di cassa contrattualmente previsti e quelli che ci si attende potranno effettivamente essere ricevuti¹⁴. Per il calcolo di tale differenza, viene richiesta la determinazione degli ammontari dei flussi di cassa previsti per possibili diversi scenari ai quali attribuire delle percentuali di probabilità, in modo da giungere a flussi medi ponderati proprio in base a quelle percentuali di probabilità¹⁵. Quindi, non si deve giungere alla sola stima dello scenario peggiore o dello scenario più ottimistico, ma andranno valutate le probabilità che perdite di diverso ammontare possano verificarsi in futuro¹⁶.

Va sottolineato il fatto che nonostante debba essere considerato un valore medio dei flussi di cassa attesi, il tasso di attualizzazione degli stessi, da utilizzare per determinare il valore attuale da confrontare con quello dei flussi contrattuali, dovrà essere sempre il tasso di interesse effettivo determinato al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria. L'utilizzo del tasso di interesse effettivo originario deriva dalla valutazione a costo ammortizzato dell'attività finanziaria. Se, infatti, l'attualizzazione dei flussi attesi avvenisse con l'utilizzo di un tasso di mercato, scelta maggiormente coerente con la natura dei flussi medi, ciò condurrebbe ad una valutazione a fair value dell'attività finanziaria. D'altra parte, la coerenza del tasso di interesse effettivo nell'attualizzazione dei flussi attesi sussiste con il tasso utilizzato per attualizzare i flussi contrattuali; si ricorda, infatti, che è la differenza tra i due valori attuali (dei flussi previsti e di quelli contrattuali) che determina la misura della perdita.

E' opportuno, inoltre, citare quanto riportato nell'IFRS 9 riguardo ad eventuali ritardi nei pagamenti¹⁷. In esso viene affermato che, poiché le perdite attese considerano sia l'ammontare che i tempi dei pagamenti da ricevere, una perdita attesa può emergere anche nel caso in cui l'entità che detiene l'attività finanziaria si aspetti di incassare per intero le somme dovute ma con ritardo rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite. E' infatti evidente che un allungamento dei tempi di pagamento comporterà una riduzione del valore attuale dei flussi di cassa con conseguente emersione di una differenza negativa rispetto al valore contabile preesistente dell'attività finanziaria.

¹⁴ IFRS 9, B5.5.29.

¹⁵ L'IFRS 9, al paragrafo 5.5.17 riporta: "An entity shall measure expected credit losses of a financial instrument in a way that reflects: (a) an unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes; (b) the time value of money; and (c) reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

¹⁶ IFRS 9, B5.5.41. "The purpose of estimating expected credit losses is neither to estimate a worst-case scenario nor to estimate the best-case scenario. Instead, an estimate of expected credit losses shall always reflect the possibility that a credit loss occurs and the possibility that no credit loss occurs even if the most likely outcome is no credit loss."

¹⁷ IFRS 9, B5.5.28. "Expected credit losses are a probability-weighted estimate of credit losses (ie the present value of all cash shortfalls) over the expected life of the financial instrument. A cash shortfall is the difference between the cash flows that are due to an entity in accordance with the contract and the cash flows that the entity expects to receive. Because expected credit losses consider the amount and timing of payments, a credit loss arises even if the entity expects to be paid in full but later than when contractually due."

2. La valutazione a costo ammortizzato di crediti e debiti nei principi contabili nazionali

Le prescrizioni date dai principi contabili internazionali con riguardo alla valutazione di attività e passività finanziarie a costo ammortizzato possono dirsi sostanzialmente recepite integralmente nei due principi nazionali relativi ai crediti e ai debiti, l'OIC 15 e l'OIC 19. Anche la struttura dei due documenti, sotto il profilo strettamente valutativo, di interesse in questa sede, appare in linea con quella degli IAS/IFRS, prevedendo entrambi la fase della rilevazione iniziale e della conseguente valutazione e quella della valutazione successiva a quella iniziale nella quale, per i soli crediti, viene disciplinata anche la rilevazione delle eventuali svalutazioni.

2.1 La valutazione iniziale

Nelle prescrizioni relative alla valutazione iniziale, sia di crediti che di debiti, vengono sostanzialmente recepite le indicazioni IAS/IFRS anche se strutturate in maniera diversa. In effetti, la valutazione iniziale viene divisa in due parti, quella da effettuare in ipotesi di assenza di attualizzazione del credito o del debito e quella da determinare in presenza delle condizioni per procedere alla citata attualizzazione. Evidentemente, le due ipotesi trattate nei principi contabili nazionali considerate unitariamente non sono altro che l'espressione del principio, espresso nell'IFRS 9, dell'iscrizione iniziale dell'attività o passività finanziaria al suo fair value. L'attualizzazione, infatti, non è altro che la determinazione del fair value, di un credito o di un debito, diverso dal "prezzo della transazione", diverso cioè dal valore nominale del credito o debito.

Vediamo, quindi, in dettaglio, la determinazione del costo ammortizzato. La definizione data dai principi contabili nazionali è, ovviamente, la stessa contenuta nell'IFRS 9 e non poteva essere diversamente, tenuto conto del richiamo esplicito contenuto nelle norme del Codice Civile modificate¹⁸.

La determinazione del costo ammortizzato passa attraverso l'individuazione del valore iniziale del credito o debito, del suo valore di rimborso, dei flussi di pagamenti e della relativa tempistica e, conseguentemente, del tasso di interesse effettivo.

La prima componente del valore iniziale del credito o debito sarà costituita dal suo valore nominale al netto di qualsiasi importo, riconosciuto tra le parti del contratto, che ne incrementi o riduca l'importo. Considerando, ad esempio, un finanziamento bancario, qualsiasi importo che l'istituto di credito dovesse farsi riconoscere a fronte dell'erogazione dello stesso, quale commissione, rimborso di spese, oneri per redazione di perizie ecc. ecc., andrà, evidentemente, a ridurre l'importo nominale del debito espresso contrattualmente. Naturalmente, alla determinazione del valore iniziale concorreranno anche le eventuali differenze tra valore nominale e valore effettivamente erogato non legate ad importi riconosciuti tra le parti quale remunerazione per specifiche prestazioni tra di esse intervenute. Paradigmatica è, chiaramente, l'eventuale differenza tra valore nominale e valore di sottoscrizione di una obbligazione emessa, cioè il disaggio o l'aggio di emissione.

La seconda componente sarà costituita dagli eventuali costi di transazione, cioè da tutti quei costi, sostenuti a fronte di rapporti contrattuali con terze parti, sorti in conseguenza del credito o debito da valutare. Già si è vista la definizione di costi di transazione, defi-

¹⁸ OIC 15, par. 16; OIC 19, par. 17. "Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".

nizione anch'essa riportata nei principi contabili nazionali¹⁹. Riprendendo l'esempio del finanziamento bancario precedentemente fatto, il sostenimento di costi per prestazioni professionali direttamente legate all'accensione del finanziamento e all'erogazione del relativo importo può considerarsi sicuramente una ipotesi emblematica di costi di transazione che determineranno una riduzione dell'importo effettivamente ricevuto a titolo di prestito (ad esempio, oneri notarili o altre prestazioni professionali).

I costi di transazione verranno rilevati contabilmente in maniera diversa a seconda che gli stessi si riferiscano ad un credito o a un debito. Nel primo caso andranno ad incrementare il valore iniziale del credito. Nel secondo andranno a ridurre il valore iniziale del debito. La terza componente sarà costituita dagli importi e dai tempi previsti dei futuri flussi finanziari derivanti dal credito o dal debito. Parliamo di tempi previsti e non di quelli contrattuali. Se, infatti, nonostante contrattualmente siano state previste determinate date di pagamento, già al momento della rilevazione iniziale dovesse essere prevedibile il mancato rispetto delle stesse, i tempi di pagamento dovranno essere stimati sulla base di evidenze per quanto possibile oggettive (ad esempio, precedenti storici di rapporti con la stessa controparte)²⁰. La risultante delle componenti elencate sarà il tasso di interesse effettivo²¹. Il tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione e misurazione iniziale è l'elemento essenziale della valutazione a costo ammortizzato. Con esso, infatti, vengono determinati i proventi o gli oneri finanziari relativi al credito o al debito ed il valore contabile di questi ultimi. È, inoltre, il tasso che dovrà essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri rideterminati per effetto di perdite attese o per effetto di modifiche nei tempi di pagamento. Fatto salvo il caso di crediti o debiti regolati da tassi di interesse variabili, il tasso di interesse effettivo non verrà più ricalcolato successivamente alla sua determinazione iniziale²². Quindi, le modifiche nelle condizioni del credito o del debito (perdite attese, ritardi nei pagamenti) non verranno mai espresse in una rideterminazione del tasso ma solamente in una rideterminazione dei flussi²³.

2.1.1 La determinazione del tasso di interesse effettivo e la sua applicazione per la determinazione del costo ammortizzato

Il tasso di interesse effettivo corrisponde al tasso interno di rendimento. Il tasso interno di rendimento (TIR) è quel tasso che rende pari a zero la sommatoria dei flussi finanziari attualizzati relativi ad una specifica attività o passività finanziaria. Cioè il tasso che risolve una equazione del tipo

¹⁹ OIC 15, par. 19; OIC 19, par. 20. "I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario". I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

²⁰ OIC 15, par. 40; l'OIC 19 non riporta analogo indicazione che, evidentemente, implicherebbe la volontà manifesta del debitore di non pagare puntualmente. In esso, tuttavia, come nell'OIC 15, viene contemplata, comunque, la previsione di estinzione anticipata.

²¹ OIC 15, par. 18; OIC 19, par. 19. "Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)".

²² OIC 15, par. 37; OIC 19, par. 46. Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. In caso di interessi contrattuali a tasso variabile si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 53.

²³ Vedi il paragrafo dedicato alle perdite attese sulle attività finanziarie nel sistema IAS/IFRS.

$$-F_0 + \frac{F_1}{(1+i)} + \frac{F_2}{(1+i)^2} + \frac{F_3}{(1+i)^3} + \dots + \frac{F_n}{(1+i)^n} = 0$$

dove $F_0, F_1, F_2, F_3, \dots, F_n$ rappresentano i flussi finanziari relativi all'attività o passività finanziaria che si realizzano nei periodi 0, 1, 2, 3,, n ed i il tasso, l'incognita che risolve l'equazione, cioè il tasso interno di rendimento.

Nel caso non vi siano differenze tra valore iniziale e valore a scadenza dell'attività o passività finanziaria, il TIR è uguale al tasso di interesse contrattuale.

Infatti, considerando, ad esempio, un semplice caso costituito da un prestito di € 100.000 della durata di tre anni che preveda il pagamento di interessi al tasso del 3% al termine (31/12) di ognuno dei tre anni (per un importo, quindi, di € 3.000) e il rimborso del capitale in un'unica soluzione al termine del terzo anno, privo di differenze (premi, sconti tra le parti o costi di transazione) tra il valore iniziale, di € 100.000, e quello a scadenza, anch'esso pari ad € 100.000, il tasso interno di rendimento sarà uguale al tasso contrattuale del 3%. Infatti:

$$-100.000 + \frac{3.000}{(1+0,03)} + \frac{3.000}{(1+0,03)^2} + \frac{103.000}{(1+0,03)^3} = -100.000 + \frac{3.000}{(1,03)} + \frac{3.000}{(1,0609)} + \frac{103.000}{(1,092727)} = 0$$

Si consideri ora lo stesso semplice caso e introduciamo l'ipotesi dell'esistenza di differenze tra importo erogato e valore di rimborso (ad es. commissioni riconosciute all'istituto di credito) per € 4.000. Il valore iniziale risulterà quindi pari ad € 96.000 e quello a scadenza pari ad € 100.000. In questo caso, il tasso interno di rendimento rimarrà determinato dalla soluzione, rispetto alla incognita, della seguente equazione:

$$-96.000 + \frac{3.000}{(1+i)} + \frac{3.000}{(1+i)^2} + \frac{103.000}{(1+i)^3} = 0$$

Risolvendola, calcoleremo un tasso interno di rendimento pari a 4,4538%^{24 25}. Il tasso interno di rendimento così trovato dovrà essere applicato al valore iniziale rilevato contabilmente (€ 96.000) nel primo anno e al valore di iscrizione nell'ultimo bilancio precedente a quello considerato, negli anni successivi, per determinare il costo di competenza dell'esercizio e il valore di iscrizione in bilancio del debito dopo aver sottratto gli importi pagati nell'esercizio. Vediamo, quindi, gli importi in questione relativi al semplice caso esaminato, ipotizzando che il finanziamento sia stato erogato il 31/12/2016.

Anno	Costi di competenza	Interessi pagati	Quote capitale pagate	Valore di iscrizione in bilancio
2016	0	0	0	96.000
2017	$96.000 \times 4,4538\% = 4.275,67$	3.000	0	$96.000 + 4.275,67 - 3.000 = 97.275,67$
2018	$97.275,67 \times 4,4538\% = 4.332,49$	3.000	0	$97.275,67 + 4.332,49 - 3.000 = 98.608,16$
2019	$98.608,16 \times 4,4538\% = 4.391,84$	3.000	100.000	$98.608,16 + 4.391,84 - 103.000 = 0$

Nei tre anni, quindi, a conto economico verranno imputati non solo gli interessi passivi calcolati sul valore nominale del debito, corrispondenti a quelli effettivamente pagati, ma, attraverso l'applicazione del tasso interno di rendimento, anche la complessiva differenza di € 4.000. Infatti

²⁴ Da un punto di vista pratico, la soluzione potrà avvenire mediante approssimazioni successive o mediante l'utilizzo della funzione TIR.X del programma excel.

²⁵ Il tasso è troncato alla quarta cifra.

Anno	Costi di competenza	Interessi pagati	Quota costi accessori
2016	0	0	0
2017	$96.000 \times 4,4538\% = 4.275,67$	3.000	$4.275,67 - 3.000 = 1.275,67$
2018	$97.275,67 \times 4,4538\% = 4.332,49$	3.000	$4.332,49 - 3.000 = 1.332,49$
2019	$98.608,16 \times 4,4538\% = 4.391,84$	3.000	$4.391,84 - 3.000 = 1.391,84$
Totali	13.000	9.000	4.000

Vediamo, di conseguenza, le registrazioni contabili che potranno essere fatte per il semplice caso illustrato.

Data	Conto	Dare	Avere	Note
31/12/2016	Banca c/c Debiti verso banche	96.000	96.000	L'importo del finanziamento viene accreditato in conto corrente al netto delle commissioni
31/12/2017	Interessi passivi bancari Banca c/c	3.000	3.000	Addebito degli interessi maturati
31/12/2017	Altri oneri finanziari Debiti verso banche	1.275,67	1.275,67	Rilevazione maggiori oneri finanziari
31/12/2018	Interessi passivi bancari Banca c/c	3.000	3.000	Addebito degli interessi maturati
31/12/2018	Altri oneri finanziari Debiti verso banche	1.332,49	1.332,49	Rilevazione maggiori oneri finanziari
31/12/2019	Interessi passivi bancari Altri oneri finanziari Debiti verso banche Banca c/c	3.000 1.391,84 98.608,16	103.000	Addebito interessi maturati, rilevazione maggiori oneri finanziari ed estinzione del finanziamento

Dopo aver esaminato un semplice caso di finanziamento con rate annuali di interessi e rimborso di capitale in un'unica soluzione alla scadenza, possiamo esaminare il caso, sicuramente più realistico, di un mutuo con ammortamento a rate infrannuali (es. semestrali) comprendenti sia quota interessi che quota capitale.

Anche in questo caso è ovviamente necessario procedere al calcolo del tasso interno di rendimento. Si ipotizzi, quindi, un finanziamento bancario di nominali € 2.000.000, erogato il 30/09/2016, regolato da un tasso di interesse fisso del 3% annuo, della durata complessiva di 4 anni con un piano di ammortamento che prevede il pagamento di 8 rate semestrali comprensive di capitale e interessi. Sono previste commissioni bancarie per € 7.500 e costi di transazione (onorari) per € 12.500. Il piano di ammortamento sia il seguente

Date	Quota interessi	Quota capitale	Totale rata	Debito residuo
31/03/2017	€ 30.000,00	€ 237.168,05	€ 267.168,05	€ 1.762.831,95
30/09/2017	€ 26.442,48	€ 240.725,57	€ 267.168,05	€ 1.522.106,38
31/03/2018	€ 22.831,60	€ 244.336,45	€ 267.168,05	€ 1.277.769,93
30/09/2018	€ 19.166,55	€ 248.001,50	€ 267.168,05	€ 1.029.768,43
31/03/2019	€ 15.446,53	€ 251.721,52	€ 267.168,05	€ 778.046,90
30/09/2019	€ 11.670,70	€ 255.497,35	€ 267.168,05	€ 522.549,56
31/03/2020	€ 7.838,24	€ 259.329,81	€ 267.168,05	€ 263.219,75
30/09/2020	€ 3.948,30	€ 263.219,75	€ 267.168,05	€ 0,00
Totali	€ 137.344,39		€ 2.137.344,39	

Il tasso interno di rendimento risulterà pari al 3,4625% annuo²⁶. Ovviamente, il tasso interno di rendimento sarà quel tasso che rende il valore attuale delle rate del finanziamento uguale al valore iniziale del finanziamento stesso, pari ad € 1.980.000, corrispondente alla differenza tra il suo valore contrattuale (€ 2.000.000) e la somma delle commissioni corrisposte e dei costi di transazione (€ 20.000). I valori contabili relativi al finanziamento, in corrispondenza di ciascuna rata pagata e in corrispondenza di ciascuna data di fine esercizio, risulterebbero i seguenti

Data	Costi di competenza	Rate pagate	Valore a stato patrimoniale
30/09/2016	0	0	1.980.000
31/12/2016	$1.980.000 \times 0,017313^* \times 90/180 = 17.139,60$	0	$1.980.000 + 17.139,60 = 1.997.139,60$
31/03/2017	$1.980.000 \times 0,017313 \times 90/180 = 17.139,60$	267.168,05	$1.997.139,60 + 17.139,60 - 267.168,05 = 1.747.111,15$
30/09/2017	$1.747.111,15 \times 0,017313 = 30.247,25$	267.168,05	$1.747.111,15 + 30.247,25 - 267.168,05 = 1.510.190,35$
31/12/2017	$1.510.190,35 \times 0,017313 \times 90/180 = 13.072,75$	0	$1.510.190,35 + 13.072,75 = 1.523.263,10$
31/03/2018	$1.510.190,35 \times 0,017313 \times 90/180 = 13.072,75$	267.168,05	$1.523.263,10 + 13.072,75 - 267.168,05 = 1.269.167,80$
30/09/2018	$1.269.167,80 \times 0,017313 = 21.972,75$	267.168,05	$1.269.167,80 + 21.972,75 - 267.168,05 = 1.023.972,50$
31/12/2018	$1.023.972,50 \times 0,017313 \times 90/180 = 8.863,87$	0	$1.023.972,50 + 8.863,87 = 1.032.836,37$
31/03/2019	$1.023.972,50 \times 0,017313 \times 90/180 = 8.863,87$	267.168,05	$1.032.836,37 + 8.863,87 - 267.168,05 = 774.532,19$
30/09/2019	$774.532,19 \times 0,017313 = 13.409,26$	267.168,05	$774.532,19 + 13.409,26 - 267.168,05 = 520.773,40$
31/12/2019	$520.773,40 \times 0,017313 \times 90/180 = 4.508,00$	0	$520.773,40 + 4.508,00 = 525.281,40$
31/03/2020	$520.773,40 \times 0,017313 \times 90/180 = 4.508,00$	267.168,05	$525.281,40 + 4.508,00 - 267.168,05 = 262.621,35$
30/09/2020	$262.621,35 \times 0,017313 = 4.546,69$	267.168,05	$262.621,35 + 4.546,69 - 267.168,05 = 0$
Totali	157.344,39		

* Il tasso è indicato arrotondato.

²⁶ Qualora venga utilizzata la funzione TIR.X di excel per il calcolo, questa mi restituirà un tasso annuo corrispondente alla soluzione di una equazione del tipo

$$-1.980.000 - \frac{267.168,05}{(1+i)^{\frac{6}{12}}} - \frac{267.168,05}{(1+i)} - \dots + \frac{267.168,05}{(1+i)^4} = 0$$

Nel caso specifico, ne risulterebbe un tasso annuo del 3,49258% che, se applicato al valore contabile del debito in corrispondenza di ciascuna rata pagata, produrrebbe un risultato errato dal momento che le rate semestrali prevedono il pagamento del tasso contrattuale rapportato a sei mesi. Sarà quindi necessario convertire il tasso annuo così calcolato in un equivalente semestrale utilizzando la formula

$$i_k = (1+i)^{\frac{1}{k}} - 1$$

Dove k è il periodo infrannuale considerato (in questo caso il semestre). Ne risulterà, quindi, un tasso semestrale determinato nel seguente modo

$$i_k = (1+0,0349258)^{\frac{1}{2}} - 1 = 0,017312721$$

corrispondente ad un tasso annuo nominale convertibile del 3,4625% (cioè il tasso semestrale moltiplicato per due). Alternativamente, in un caso come quello dell'esempio, caratterizzato da flussi di cassa che si susseguono a intervalli regolari, potrà essere utilizzata la funzione TIR.COST che restituirà proprio il tasso semestrale di 0,017312721.

I costi complessivamente confluiti a conto economico sono pari ad € 157.344,39. Tale importo corrisponde alla somma degli interessi passivi di € 137.344,39, come da piano di ammortamento, e dei costi di transazione e commissioni di € 20.000.

Le scritture contabili, limitando l'esposizione a quelle relative agli esercizi 2016 e 2017, risulterebbero essere le seguenti

Data	Conto	Dare	Avere	Note
30/09/2016	Banca c/c Debiti v/banche	1.992,500	1.992,500	Si ipotizzano commissioni bancarie per € 7.500
30/09/2016	Debiti v/banche Fornitori	12,500	12,500	Si ipotizzano onorari per € 12.500
31/12/2016	Interessi passivi Debiti v/banche	17.139,60	17.139,60	Rilevazione interessi passivi
31/03/2017	Interessi passivi Debiti v/banche Banca c/c	17.139,60 250.028,45	267.168,05	Pagamento della prima rata di ammortamento del debito

L'applicazione del costo ammortizzato ai crediti determinerà gli stessi effetti visti per i debiti con segni, evidentemente, opposti. È chiaro che il sostenimento di eventuali costi di transazione da parte del creditore comporterà un incremento del valore iniziale di iscrizione del credito; al contrario, l'erogazione al debitore di un importo inferiore al valore di restituzione, configurabile nei casi sopra esposti ma visti dal punto di vista del creditore, porterà ad una riduzione del valore di iscrizione iniziale del credito. Gli effetti sul tasso effettivo di interesse saranno ovviamente opposti. Nel primo caso, sostenimento di costi di transazione, il tasso risulterà inferiore a quello contrattuale e di conseguenza i proventi finanziari da iscrivere a conto economico saranno inferiori a quelli previsti nel piano di ammortamento del credito. Nel secondo caso, al contrario, il tasso sarà superiore a quello contrattuale con conseguenti effetti dello stesso segno sui proventi finanziari a conto economico.

2.1.2 L'attualizzazione dei crediti e dei debiti

Già si è detto che quella che viene indicata nei principi contabili nazionali quale "attualizzazione" costituisce l'applicazione del principio della valutazione iniziale di uno strumento finanziario al suo fair value quando quest'ultimo non possa essere identificato nel "prezzo della transazione", cioè, nel caso di crediti e debiti, nell'importo nominale degli stessi al netto di eventuali premi, abbuoni, aggi o disaggi o altri importi riconosciuti tra le parti del contratto.

L'attualizzazione, cioè la valutazione di un credito o di un debito ad una misura diversa da quella del loro importo nominale rettificato, trova la sua espressione normativa nella parte del numero 8) del 1° comma dell'art. 2426 dove si afferma che la valutazione deve essere effettuata "... Tenendo conto del fattore temporale..."²⁷.

L'attualizzazione risulterà necessaria nel momento in cui, in sede di rilevazione e valutazione iniziale, sarà stata verificata la difformità del tasso di interesse contrattuale dai tassi di interesse di mercato.

Nei principi contabili nazionali il tasso di interesse di mercato viene definito come "...il tasso di interesse che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella

²⁷ OIC 15, par. 41; OIC 19 par. 48. L'affermazione è contenuta anche nella relazione al D.Lgs. 139/2015.

oggetto di esame.^{28 29}. Ovviamente, l'individuazione del tasso di interesse di mercato applicabile rappresenta l'aspetto maggiormente problematico. Indubbiamente, in esso dovranno confluire, almeno, la componente rappresentata dalla remunerazione del capitale legata al semplice trascorrere del tempo, che potremo identificare in un tasso privo di rischio, e la componente rappresentata dal rischio di credito, cioè dal rischio di insolvenza della controparte. Conferma di ciò viene da quanto indicato negli IAS/IFRS. Nell'IFRS 9 al paragrafo B4.1.7A, nel trattare dei flussi di cassa costituiti da soli pagamenti di capitale e interessi (cioè i flussi di cassa che un'impresa vuole ottenere secondo il suo modello di gestione degli strumenti finanziari e che impone la classificazione degli stessi tra quelli valutati a costo ammortizzato, non avendo quale ulteriore obiettivo principale quello di ottenere flussi di cassa dalla vendite degli stessi), definiti quali flussi di cassa coerenti con un modello di base di concessione di credito (*basic lending arrangement*), indica nella remunerazione del capitale per il trascorrere del tempo e nel rischio di credito gli elementi principali che costituiscono il tasso di interesse applicato in operazioni di questo tipo. A questi vengono poi aggiunti ulteriori elementi eventuali quali il rischio di liquidità, i costi di gestione (vengono citati i costi amministrativi) e un eventuale margine³⁰. Ulteriore conferma la si ha dall'IFRS 15, dove, nel già citato paragrafo 64, a proposito della individuazione della eventuale componente finanziaria di un ricavo derivante da un'operazione commerciale, viene affermato che il tasso di attualizzazione dovrebbe riflettere il rischio di credito individuato in base alle caratteristiche della parte del contratto che riceve il beneficio in termini di concessione di credito³¹.

Dal momento che la considerazione di un tasso di interesse di mercato costituisce il passaggio per la rilevazione iniziale al fair value del credito o debito, è evidente l'opportunità di individuare i criteri in base ai quali un tale tasso possa essere determinato. A tal fine appare opportuno esaminare sommariamente quanto stabilisce al riguardo l'IFRS 13 dedicato, appunto alla misurazione del fair value³². Innanzitutto la definizione che di fair value viene data: esso viene definito come il prezzo che potrebbe essere ottenuto in caso di vendita di una attività o quello che potrebbe essere pagato per il trasferimento di un passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione³³. Gli elementi da considerare a tal proposito sono le caratteristiche dell'attività o passività³⁴, il mercato di riferimento³⁵, gli operatori di mercato³⁶. Il mercato che dovrà essere preso in considerazione sarà il mercato principale dell'attività o passività o, in assenza

²⁸ OIC 15, par. 41; OIC 19, par. 49.

²⁹ Frase analoga è rinvenibile anche nell'IFRS 15 (Revenues from contracts with customers) dove, nei paragrafi dedicati alla individuazione di eventuali componenti finanziarie nel ricavo generato da una operazione commerciale, viene detto che per la sua misurazione dovrà essere utilizzato un tasso di attualizzazione pari a quello che sarebbe stato applicato, in una separata transazione finanziaria tra l'entità (che redige il bilancio) e il suo cliente (paragrafo 64).

³⁰ IFRS 9, par. B4.1.7°. "Contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding are consistent with a basic lending arrangement. In a basic lending arrangement, consideration for the time value of money (see paragraphs B4.1.9A–B4.1.9E) and credit risk are typically the most significant elements of interest. However, in such an arrangement, interest can also include consideration for other basic lending risks (for example, liquidity risk) and costs (for example, administrative costs) associated with holding the financial asset for a particular period of time. In addition, interest can include a profit margin that is consistent with a basic lending arrangement.....".

³¹ IFR 15, par. 64. "To meet the objective in paragraph 61 when adjusting the promised amount of consideration for a significant financing component, an entity shall use the discount rate that would be reflected in a separate financing transaction between the entity and its customer at contract inception. That rate would reflect the credit characteristics of the party receiving financing in the contract, as well as any collateral or security provided by the customer or the entity, including assets transferred in the contract.".

³² L'IFRS 13 "Fair value measurement" si applica, salvo alcune eccezioni, in tutti i casi nei quali un altro principio contabile internazionale dispone o permette una valutazione a fair value (IFRS 13, par. 5) e si applica sia alle valutazioni iniziali che a quelle successive (IFRS 13, par. 8).

³³ IFRS 13, par. 9.

³⁴ IFRS 13, par. 11 e seguenti.

³⁵ IFRS 13, par. 16 e seguenti.

³⁶ IFRS 13, par. 22 e 23.

di un mercato principale, il mercato più vantaggioso. Gli operatori saranno quelli del mercato principale o, in assenza, di quello più vantaggioso. Per quanto riguarda i crediti, gli elementi elencati richiamano le condizioni che ordinariamente potrebbero essere applicate da un intermediario finanziario per l'acquisto di quel credito ed ovviamente tali condizioni non potranno che essere determinate dal costo del denaro, dal rischio di controparte (il debitore ceduto), la liquidità dell'investimento e in genere i fattori sopra elencati. Si consideri, inoltre, che l'IFRS 13, a proposito dei debiti, indica quale criterio per la misurazione del fair value quello che sarebbe stato applicato allo stesso strumento finanziario ma dal punto di vista del creditore³⁷ e ciò comporterà anche la valutazione del proprio rischio di credito³⁸.

Sia l'OIC 15 che l'OIC 19 impongono di procedere all'attualizzazione solo quando il tasso di interesse contrattuale risulti "significativamente" diverso da quello di mercato. Nel caso di crediti o debiti di natura commerciale, entrambi i principi contabili prevedono una sorta di presunzione di non significatività nel caso in cui la scadenza del credito o del debito sia inferiore o uguale a 12 mesi. Medesima previsione è contenuta nell'IFRS 15³⁹. Naturalmente, la scadenza del credito o del debito di cui si parla nei principi contabili non sarà necessariamente la scadenza contrattuale, nel senso che se già dalla nascita della posta creditoria o debitoria, in base alle circostanze del caso specifico, possa essere prevedibile che la scadenza pattuita non sarà rispettata e che il pagamento avverrà dopo i 12 mesi, è chiaro che dovrà comunque procedersi all'attualizzazione. Possiamo dire che una tale circostanza non si verificherà frequentemente, tenuto conto delle ordinarie scadenze di crediti e debiti commerciali che, se anche superate di un certo tempo per tolleranza del creditore, difficilmente fanno giungere il pagamento effettivo oltre i 12 mesi, salvo situazioni patologiche che, ovviamente, il creditore non può già raffigurarsi come probabili al momento del sorgere del credito. In caso contrario, infatti, difficilmente avrebbe acconsentito alla fornitura della merce o alla erogazione del servizio. Tuttavia, vi possono essere sicuramente casi nei quali, soprattutto per l'entità del credito, un pagamento dilazionato anche oltre l'anno potrà essere concordato, o settori nei quali un lento tasso di rotazione dei crediti può dirsi strutturale e quindi rappresentare la norma, con conseguenti fissazioni di scadenze di pagamento già in origine ritenute con scarsa o nulla probabilità del loro rispetto. Dal punto di vista del debitore, d'altra parte, ritenere che un debito commerciale verrà pagato oltre i 12 mesi successivi, pur in presenza di una scadenza contrattualmente prevista inferiore a tale termine, e procedere quindi all'attualizzazione, significherà, ovviamente, avere già deciso di non rispettare gli obblighi contrattuali.

2.1.2.1 La determinazione del valore di iscrizione iniziale in presenza di attualizzazione

Vediamo, quindi, come si giunge alla determinazione del valore di iscrizione iniziale del credito o del debito. Innanzitutto dovrà essere determinato il tasso effettivo di interesse contrattuale, inteso quale tasso effettivo calcolato tenendo conto sia dei flussi di capitale e interessi previsti, sia di eventuali commissioni, remunerazioni, premi, sconti, aggi o disaggi tra le parti del contratto ed escludendo dal calcolo gli eventuali costi di transazione intervenuti a seguito di rapporti contrattuali con terze parti. Il motivo dell'esclusione dei costi di transazione, oltre che dal fatto che gli stessi non intervengono tra le parti del

³⁷ IFRS 13, par. 37.

³⁸ IFRS 13, par. 42.

³⁹ IFRS 15, par. 63. "As a practical expedient, an entity need not adjust the promised amount of consideration for the effects of a significant financing component if the entity expects, at contract inception, that the period between when the entity transfers a promised good or service to a customer and when the customer pays for that good or service will be one year or less."

contratto, è anche rappresentato dal fatto che tali costi dovranno poi essere sommati o sottratti al o dal credito o debito in ogni caso, sia che lo scostamento tra tasso contrattuale e tasso di mercato venga giudicato significativo, con conseguente applicazione del tasso di mercato, sia nel caso in cui si rilevi l'assenza della significatività con conseguente applicazione del tasso contrattuale. Sono quindi un elemento che, comune ad entrambe le ipotesi, non può influenzare la scelta.

Una volta, quindi, calcolato il tasso di interesse contrattuale nel modo descritto ed effettuato il confronto con il tasso di mercato, le conclusioni, alternative l'una all'altra, come detto, potranno essere due: il tasso contrattuale è significativamente diverso da quello di mercato oppure no. Nel secondo caso si procederà al calcolo del tasso di interesse effettivo nei modi già illustrati. Nel primo caso, invece, si dovrà procedere ad attualizzare i flussi di cassa futuri, previsti per il credito o il debito, utilizzando il tasso di mercato. Si giungerà, così, al calcolo del loro valore attuale che costituirà il valore iniziale del credito o del debito al quale andranno sommati o sottratti i costi di transazione. Il valore così individuato dovrà essere poi utilizzato, insieme ai futuri flussi di cassa, per determinare il tasso di interesse effettivo con le consuete modalità già illustrate.

Va sottolineato il fatto che, anche nel caso di applicazione dell'attualizzazione, il tasso di interesse effettivo, calcolato alla data di valutazione iniziale, rimarrà immutato lungo la vita dell'attività o passività finanziaria. Il che significherà che, considerando ad esempio il caso di un credito commerciale, qualora lo stesso abbia scadenza contrattuale entro 12 mesi e non sia prevedibile un suo allungamento di fatto oltre tale soglia, privo di interessi espliciti e di costi di transazione o altre somme riconosciute tra le parti, avente quindi un tasso contrattuale effettivo pari a zero, il suo valore di iscrizione rimarrà sempre pari al suo valore nominale. Se, in ipotesi, dovesse poi rivelarsi di difficile incasso, non si potrà procedere ad una sua attualizzazione in un momento successivo e la sua riduzione potrà essere determinata solamente dalle perdite attese.

2.1.2.2 L'imputazione della differenza tra valore nominale rettificato e valore attualizzato

A seguito dell'attualizzazione, il valore di iscrizione iniziale del credito o del debito risulterà inferiore a quello nominale rettificato. Riguardo all'imputazione della differenza tra i due valori, i principi contabili nazionali indicano l'imputazione a conto economico, tra i proventi o tra gli oneri finanziari, quale prassi contabile da seguire nella generalità dei casi. Tuttavia, la differenza in questione potrebbe ricevere una diversa destinazione in base alla sua effettiva natura per determinare la quale sarà necessario valutare ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione e ciò, evidentemente, in applicazione del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma.

Nello specifico, nell'ambito degli esempi illustrativi⁴⁰, sia l'OIC 15 che l'OIC 19 prendono in considerazione l'ipotesi di un finanziamento infragruppo soggetto ad attualizzazione. Gli esempi considerano l'ipotesi che il finanziamento sia regolato da un tasso di interesse significativamente inferiore a quello di mercato in quanto lo scopo, che attraverso di esso si vuole raggiungere, sia quello del rafforzamento patrimoniale della società controllata debitrice e ciò sia desumibile da "evidenze disponibili" (verbali dei consigli di amministrazione, situazione finanziaria e patrimoniale della controllata, ecc. ecc.). Sotto tale ipotesi, si conclude negli esempi, la differenza tra valore attualizzato e valore nominale rettificato non dovrà essere imputata a conto economico tra gli oneri finanziari, per la società creditrice, e tra i proventi finanziari per quella debitrice. Dovrebbe, invece, essere considerata la vera natura di quella differenza che può essere equiparata ad un vero e proprio apporto

⁴⁰ OIC 15, esempio illustrativo 2B; OIC 19, esempio illustrativo 2B.

al patrimonio netto della controllata da parte del socio. Quindi, la differenza in questione dovrebbe essere imputata ad incremento del patrimonio netto nel bilancio della controllata e ad incremento del costo della partecipazione nel bilancio della controllante.

Sempre nell'ambito degli esempi illustrativi, l'OIC 15 espone anche il caso di un finanziamento, soggetto ad attualizzazione, erogato ad un dipendente. La concessione di un tasso di interesse contrattuale significativamente inferiore a quello di mercato dovrebbe essere considerata, in tal caso, quale vera e propria retribuzione aggiuntiva riconosciuta al dipendente. Quindi, si conclude nell'esempio, la differenza tra valore nominale rettificato e valore attualizzato dovrebbe essere imputata a conto economico tra i costi del personale e non tra gli oneri finanziari.

2.1.2.3 L'applicazione dell'attualizzazione ad un credito commerciale

Al fine di illustrare il procedimento, si consideri l'ipotesi di un credito commerciale di € 1.700.000, oltre Iva al 22%, per il quale sia stato concordato il pagamento in tre rate di pari importo, comprensive degli interessi nel frattempo maturati, rispettivamente a sei, diciotto e ventiquattro mesi dalla fornitura o conclusione del servizio avvenuta in data 31 ottobre 2016. L'accordo prevede la corresponsione di interessi sulla dilazione di pagamento al tasso annuo dell'1,5%. Il creditore sostiene costi di transazione per € 2.000 (onorari per redazione contratti). Il piano di ammortamento del credito sia, quindi, il seguente

Data	Causale	Importo totale	Capitale	Interessi
31/10/2016	Credito da fornitura	(2.074.000,00)		
30/04/2017	Prima rata	706.760,48	691.333,33	15.427,15
30/04/2018	Seconda rata	712.073,33	691.333,33	20.740,00
31/10/2018	Terza rata	696.560,96	691.333,34	5.227,62
Totali			2.074.000,00	41.394,77

Il tasso contrattuale dell'1,5%, non essendovi altre componenti contrattuali (commissioni ecc.), corrisponde al tasso interno di rendimento che avremmo potuto calcolare. Da tenere presente che in questo calcolo iniziale non vanno considerati i costi di transazione. Tenuto conto del costo del denaro e del rischio di controparte, tuttavia, viene giudicato equo un tasso di interesse di mercato del 3,5%. A questo punto, per calcolare il valore del credito in sede di rilevazione dello stesso, è necessario procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari utilizzando il tasso del 3,5%. Quindi

$$\frac{706.760,48}{(1+0,035)^{\frac{181}{365}}} + \frac{712.073,33}{(1+0,035)^{\frac{346}{365}}} + \frac{696.560,96}{(1+0,035)^2} = 694.805,87 + 676.356,38 + 650.247,11 = \mathbf{2.021.409,36}$$

All'importo così determinato dovranno essere aggiunti i costi di transazione di € 2.000, arrivando quindi ad un valore di rilevazione iniziale del credito di € 2.023.409,36. Conseguentemente, il tasso interno di rendimento risulterà dalla soluzione, rispetto alla variabile i dell'equazione

$$-2.023.409,36 + \frac{706.760,48}{(1+i)^{\frac{181}{365}}} + \frac{712.073,33}{(1+i)^{\frac{346}{365}}} + \frac{696.560,96}{(1+i)^2} =$$

e risulterà pari al 3,4221634%. Il tasso del 3,4221634% dà un equivalente tasso semestrale del 1,696688%. Il corrispondente tasso convertibile annuo si determina moltiplicando il tasso semestrale per due, quindi si determina nel 3,3933759%. Nella tabella seguente vengono riportati i valori del credito in corrispondenza di ciascuna rata e in corrispondenza delle date di chiusura degli esercizi.

Data	Ricavi di competenza	Interessi incassati	Quote capitale incassate	Valore di iscrizione in bilancio
31/10/2016				2.023.409,36
31/12/2016	$2.023.409,36 \times 0,033933 \times (61/365) =$ 11.475,00	0	0	$2.023.409,36 + 11.475,00 =$ 2.034.884,36
30/04/2017	$2.023.409,36 \times 0,033933 \times (120/365) =$ 22.573,77	15.427,15	691.333,33	$2.034.884,36 + 22.573,77 - 15.427,15 -$ $691.333,33 =$ 1.350.697,65
31/12/2017	$1.350.697,65 \times 0,034222 \times (245/365) =$ 31.026,45	0	0	$1.350.697,65 + 31.026,45 =$ 1.381.724,10
30/04/2018	$1.350.697,65 \times 0,034222 \times (120/365) =$ 15.196,63	20.740,00	691.333,33	$1.381.724,10 + 15.196,63 - 20.740 -$ $691.333,33 =$ 684.847,40
31/10/2018	$684.847,40 \times 0,033933 \times (184/365) =$ 11.715,23	5.227,62	691.333,34	$684.847,40 + 11.715,23 - 5.227,62 -$ $691.333,34 =$ 0

Dobbiamo, a questo punto, prendere in considerazione la differenza tra il valore nominale del credito, al momento della sua costituzione, pari ad € 2.074.000, e il valore dello stesso come risulta dalla attualizzazione, prima dell'aggiunta dei costi di transazione, pari ad € 2.021.409,36.

La differenza, di € 52.590,64, dovrà essere ripartita tra la parte di credito costituita dal corrispettivo delle merci o dei servizi forniti, cioè l'imponibile della fattura, e la relativa Iva. La parte della differenza riferibile all'imponibile andrà a rettificare il ricavo, mentre la parte riferibile all'Iva costituirà un onere finanziario. Infatti, l'Iva a debito conseguente all'emissione della fattura dovrà essere versata integralmente nel mese successivo al compimento dell'operazione commerciale e, di conseguenza, la società creditrice sosterrà un onere proporzionale al tempo intercorrente tra il versamento dell'imposta e l'incasso dilazionato della stessa per rivalsa sul cliente.

Facendo tale riparto della differenza, risulterà un importo di € 43.107,08 relativo all'imponibile e un importo di € 9.483,56 relativo all'Iva. L'OIC 15, relativo ai crediti, considera gli oneri finanziari relativi alla dilazione della rivalsa Iva come costo dell'esercizio nel quale vi è la rilevazione iniziale del credito attualizzato⁴¹.

Di seguito, vengono presentati i prospetti contenenti le scritture contabili e i prospetti di bilancio.

Data	Conto	Dare	Avere	Note
31/10/2016	Crediti v/clienti	2.074.000		
	Ricavi di vendita		1.700.000	Registrazione fattura di vendita
	Iva a debito		374.000	
31/10/2016	Ricavi di vendita	43.107,08		Rettifica ricavi per interessi impliciti e rilevazione oneri finanziari per Iva
	Crediti v/clienti		52.590,64	
	Oneri finanziari	9.483,56		
31/10/2016	Crediti v/clienti	2.000		Rilevazione costi di transazione
	Debiti v/fornitori		2.000	
31/12/2016	Crediti v/clienti	11.475,00		Rilevazione rateo proventi finanziari su credito
	Altri proventi finanziari		11.475,00	

⁴¹ Esempi illustrativi in allegato al principio contabile (Esempio 1).

Stato patrimoniale 2016		Conto economico 2016	
Attivo	Passivo	Costi	Ricavi
C II 1) Crediti v/clienti € 2.034.884,36		C 17) Oneri finanziari € 9.483,56	A 1) Ricavi di vendita € 1.656.892,92
			C 16 d) Proventi finanziari € 11.475,00

Data	Conto	Dare	Avere	Note
30/04/2017	Banca c/c Crediti v/clienti	706.760,48	706.760,48	Registrazione incasso prima rata
30/04/2017	Crediti v/clienti Altri proventi finanziari	22.573,77	22.573,77	Rilevazione interessi periodo 01/01/2017 - 30/04/2017
31/12/2017	Crediti v/clienti Altri proventi finanziari	31.026,45	31.026,45	Rilevazione interessi maturati a fine 2017

Stato patrimoniale 2017		Conto economico 2017	
Attivo	Passivo	Costi	Ricavi
C II 1) Crediti v/clienti € 1.381.724,10			C 16 d) Proventi finanziari € 53.600,22

Data	Conto	Dare	Avere	Note
30/04/2018	Banca c/c Crediti v/clienti	712.073,33	712.073,33	Registrazione incasso seconda rata
30/04/2018	Crediti v/clienti Altri proventi finanziari	15.196,63	15.196,63	Rilevazione interessi periodo 01/01/2018 - 30/04/2018
31/10/2018	Crediti v/clienti Altri proventi finanziari	11.715,23	11.715,23	Rilevazione interessi maturati
31/10/2018	Banca c/c Crediti v/clienti	696.560,96	696.560,96	Rilevazione incasso terza rata

Stato patrimoniale 2018		Conto economico 2018	
Attivo	Passivo	Costi	Ricavi
C II 1) Crediti v/clienti € 0			C 16 d) Proventi finanziari € 26.911,86

2.1.2.4 L'applicazione dell'attualizzazione ad un credito finanziario

Si consideri ora il caso di un finanziamento erogato ad una società controllata di € 1.500.000 della durata di quattro anni, erogato il 31 dicembre 2016 e scadente, quindi, il 31 dicembre 2020. Il prestito prevede la corresponsione di interessi calcolati al tasso dell'1% annuo da pagarsi al termine di ogni anno di durata del finanziamento. Il capitale verrà restituito in un'unica soluzione alla scadenza del finanziamento. Sono stati sostenuti costi di transazione per € 5.000. Il corretto tasso di interesse di mercato viene determinato nella misura del 4% annuo. Vediamo i flussi relativi al prestito considerato.

Data	Capitale	Interessi	Totale rata
31/12/2016	-1.500.000	0	-1.500.000
31/12/2017	0	15.000	15.000
31/12/2018	0	15.000	15.000
31/12/2019	0	15.000	15.000
31/12/2020	1.500.000	15.000	1.515.000

Non essendoci flussi diversi dal pagamento degli interessi e del capitale, il tasso interno di rendimento contrattuale corrisponde al tasso nominale dell'1%. Infatti

$$\frac{15.000}{(1+0,01)} + \frac{15.000}{(1+0,01)^2} + \frac{15.000}{(1+0,01)^3} + \frac{1.515.000}{(1+0,01)^4} = 1.500.000$$

Il confronto tra il tasso contrattuale dell'1% e quello di mercato del 4% evidenzia un significativo scostamento tra gli stessi. È quindi necessario procedere all'attualizzazione

$$\frac{15.000}{(1+0,04)} + \frac{15.000}{(1+0,04)^2} + \frac{15.000}{(1+0,04)^3} + \frac{1.515.000}{(1+0,04)^4} = 1.336.654,71$$

Sommiamo i costi di transazione arrivando a un valore di prima rilevazione del credito di € 1.341.654,71.

A questo punto determino il tasso interno di rendimento risolvendo la seguente equazione rispetto alla variabile

$$\frac{15.000}{(1+i)} + \frac{15.000}{(1+i)^2} + \frac{15.000}{(1+i)^3} + \frac{1.515.000}{(1+i)^4} = 1.341.654,71$$

determinando un tasso interno di rendimento del 3,8987371%. Ne deriva il seguente sviluppo dei valori contabili nei diversi esercizi.

Data	Proventi a conto economico	Somme incassate	Valore credito a stato patrimoniale
31/12/2016	0	0	1.341.654,71
31/12/2017	$1.341.654,71 \times 3,8987\% = 52.307,59$	15.000	$1.341.654,71 + 52.307,59 - 15.000 = 1.378.962,30$
31/12/2018	$1.378.962,30 \times 3,8987\% = 53.762,11$	15.000	$1.378.962,30 + 53.762,11 - 15.000 = 1.417.724,41$
31/12/2019	$1.417.724,41 \times 3,8987\% = 55.273,35$	15.000	$1.417.724,41 + 55.273,35 - 15.000 = 1.457.997,76$
31/12/2020	$1.457.997,76 \times 3,8987\% = 56.999,23$	1.515.000	$1.457.999,94 + 56.999,23 - 1.515.000 = 0$

Le scritture contabili per i primi due esercizi saranno le seguenti

Data	Conto	Dare	Avere	Note
31/12/2016	Crediti v/controllate	1.336.654,71		Erogazione finanziamento
	Oneri finanziari	163.345,29		
	Banca c/c		1.500.000	
31/12/2016	Crediti v/controllate	5.000		Rilevazione costi di transazione
	Debiti v/fornitori		5.000	
31/12/2017	Banca c/c	15.000		Rilevazione proventi finanziari e incasso interessi
	Crediti v/controllate	37.307,59		
	Proventi finanziari		52.307,59	

Come già in precedenza illustrato, l'OIC 15 precisa, negli esempi illustrativi, che se lo scopo dell'operazione di finanziamento della controllata è quello del rafforzamento patrimoniale della stessa, la differenza di € 163.345,29 dovrebbe essere iscritta ad incremento del costo della partecipazione nella controllata, ciò per rispettare il principio della prevalenza della sostanza dell'operazione. In tal caso, le scritture contabili saranno le seguenti.

Data	Conto	Dare	Avere	Note
31/12/2016	Crediti v/controlate	1.336.654,71		
	Partecipazioni in imprese controllate	163.345,29		Erogazione finanziamento
	Banca c/c		1.500.000	

2.2 Le valutazioni successive

Lo sviluppo dei valori contabili nei periodi successivi al momento della rilevazione iniziale è già stato esposto in sede di illustrazione dell'applicazione del tasso effettivo di interesse. Con riguardo alle valutazioni successive alla prima è quindi sufficiente limitare l'attenzione alle possibili ipotesi nelle quali si possono verificare modifiche nei flussi finanziari relativi al credito o al debito, escludendo, ovviamente, il caso di perdite attese che formeranno oltre oggetto di discussione.

Modifiche ai flussi finanziari possono derivare da una rinegoziazione del contratto originario, da una revisione delle stime dei tempi di incasso o pagamento in assenza di modifiche contrattuali e dalle variazioni del tasso di interesse per i crediti e debiti regolati da tassi di interesse variabili.

Nei casi di rinegoziazione delle condizioni contrattuali regolanti le scadenze dei pagamenti o nei casi di revisione della stima iniziale circa i tempi effettivi di incasso o pagamento (si ricorda che il tasso effettivo di interesse va calcolato tenendo conto degli effettivi tempi di pagamento attesi se difforni da quelli contrattuali), il valore contabile dell'attività o passività finanziaria andrà rideterminato attualizzando i nuovi flussi finanziari allo stesso tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale.

Ovviamente, ciò comporterà la determinazione di un nuovo valore contabile inferiore a quello originario nel caso sia stata negoziata o stimata una dilazione dei tempi di pagamento originari. Al contrario, qualora sia stata negoziata o stimata una anticipazione degli stessi, rispetto alla scadenza originaria, l'effetto sarà quello di determinare un nuovo valore contabile superiore al precedente.

In entrambi i casi, le differenze andranno imputate tra i proventi o tra gli oneri finanziari. Infine, va considerato il caso di crediti o debiti regolati da tassi di interesse variabili. È questa l'unica ipotesi nella quale si dovrà procedere periodicamente alla rideterminazione del tasso effettivo di interesse calcolato originariamente al momento della rilevazione iniziale. Il nuovo tasso di interesse effettivo dovrà essere calcolato considerando i nuovi flussi finanziari futuri. Per la determinazione di questi ultimi si potrà procedere attraverso l'applicazione dei tassi attesi ricavabili dalla curva dei tassi o, più semplicemente, applicando l'ultimo tasso individuato a seguito dell'indicizzazione. Il tasso ricercato sarà il tasso interno di rendimento che rende uguali il valore attuale dei nuovi flussi e il valore contabile alla data della modifica del tasso per effetto dell'indicizzazione.

2.2.1 Il caso di rinegoziazione o nuova stima dei flussi di cassa futuri

L'esempio che verrà sviluppato di seguito prende in considerazione, oltre all'ipotesi di rinegoziazione, o comunque di nuova stima dei flussi di cassa, anche quella di un originario contratto di finanziamento che contempla diverse misure di tasso di interesse per diversi

periodi. È, quest'ultimo, un caso citato dai principi contabili nazionali i quali, ovviamente, concludono per la non rideterminazione del tasso effettivo di interesse nel caso lo stesso si dovesse verificare. È chiaro, infatti, che il tasso, in questo caso, non è un tasso variabile e la misura dei pagamenti futuri è determinabile esattamente.

Vediamo, quindi, un semplice esempio riferito a un finanziamento infragruppo e precisamente a un debito nei confronti di una controllante di complessivi € 1.500.000 della durata di cinque anni, erogato il 20/04/2016, con tassi predeterminati nel seguente modo: per il periodo dal 21/04/2016 al 20/04/2017 un tasso dello 0,5%; per il periodo dal 21/04/2017 al 20/04/2018 un tasso dell'1%; per il periodo dal 21/04/2018 al 20/04/2019 un tasso del 2,5%; dal 21/04/2019 alla scadenza, un tasso del 3,5%. Il rimborso avverrà con rate annuali posticipate comprensive di capitale e interessi. Le quote capitale sono costanti mentre quelle di interesse sono variabili. Non sono stati sostenuti costi di transazione. Il piano di ammortamento del debito sarà il seguente.

Date	Quote capitale	Quote interessi	Totale rata	Debito residuo
20/04/2016	Erogazione del finanziamento			
20/04/2017	€ 300.000,00	€ 7.500,00	€ 307.500,00	€ 1.200.000,00
20/04/2018	€ 300.000,00	€ 12.000,00	€ 312.000,00	€ 900.000,00
20/04/2019	€ 300.000,00	€ 22.500,00	€ 322.500,00	€ 600.000,00
20/04/2020	€ 300.000,00	€ 21.000,00	€ 321.000,00	€ 300.000,00
20/04/2021	€ 300.000,00	€ 10.500,00	€ 310.500,00	€ 0,00
	€ 1.500.000,00	€ 73.500,00	€ 1.573.500,00	

Il tasso effettivo di interesse è dell'1,6107%. Ne risulta il seguente sviluppo dei valori contabili.

Date	Costo a C.E.	Importi pagati	Valore debito a S.P.
20/04/2016	0	0	1.500.000,00
31/12/2016	$1.500.000 \times 0,016107 \times 8,333/12 = 16.777,45$	0	$1.500.000 + 16.777,45 = 1.516.777,45$
20/04/2017	$1.500.000 \times 0,016107 \times 3,667/12 = 7.383,53$	307.500,00	$1.516.777,45 + 7.383,53 - 307.500 = 1.216.660,98$
31/12/2017	$1.216.660,98 \times 0,016107 \times 8,333/12 = 13.608,32$	0	$1.216.660,98 + 13.608,32 = 1.230.269,30$
20/04/2018	$1.216.660,98 \times 0,016107 \times 3,667/12 = 5.988,83$	312.000,00	$1.230.269,30 + 5.988,83 - 312.000 = 924.258,13$
31/12/2018	$924.258,13 \times 0,016107 \times 8,333/12 = 10.337,80$	0	$924.258,13 + 10.337,80 = 934.595,93$
20/04/2019	$924.258,13 \times 0,016107 \times 3,667/12 = 4.549,52$	322.500,00	$934.595,93 + 4.549,52 - 322.500 = 616.645,45$
31/12/2019	$616.645,45 \times 0,016107 \times 8,333/12 = 6.897,16$	0	$616.645,45 + 6.897,16 = 623.542,61$
20/04/2020	$616.645,45 \times 0,016107 \times 3,667/12 = 3.035,35$	321.000,00	$623.542,61 + 3.035,35 - 321.000 = 305.577,95$
31/12/2020	$305.577,95 \times 0,016107 \times 8,333/12 = 3.417,88$	0	$305.577,95 + 3.417,88 = 308.995,83$
20/04/2021	$305.577,95 \times 0,016107 \times 3,667/12 = 1.504,16$	310.500,00	$308.995,83 + 1.504,16 - 310.500 = 0$

Ipotizziamo, ora, che, in corrispondenza della data del 20/04/2019, la società controllata decida di pagare, oltre alla rata prevista dall'originario piano di ammortamento, un ulteriore importo in linea capitale di € 300.000, chiedendo contemporaneamente di dimezzare le due quote capitale residue che dovranno essere pagate il 20/04/2020 e il 20/04/2021. Il piano di ammortamento del debito sarà il seguente.

Date	Quote capitale	Quote interessi	Totale rata	Debito residuo
20/04/2016				
20/04/2017	€ 300.000,00	€ 7.500,00	€ 307.500,00	€ 1.200.000,00
20/04/2018	€ 300.000,00	€ 12.000,00	€ 312.000,00	€ 900.000,00
20/04/2019	€ 600.000,00	€ 22.500,00	€ 322.500,00	€ 600.000,00
20/04/2020	€ 150.000,00	€ 10.500,00	€ 160.500,00	€ 150.000,00
20/04/2021	€ 150.000,00	€ 5.250,00	€ 155.250,00	€ 0,00
	€ 1.500.000,00	€ 57.750,00	€ 1.557.750,00	

Per calcolare il valore contabile del debito alla data del 20/04/2019 si procede quindi all'attualizzazione delle due rate residue scadenti al 20/04/2020 e al 20/04/2021 utilizzando lo stesso tasso d'interesse effettivo già determinato in sede di rilevazione iniziale del debito. Quindi

$$\frac{160.500}{(1+0,016107)} + \frac{155.250}{(1+0,016107)^2} = 308.322,73.$$

La differenza, di € 8.322,72, tra tale ultimo valore e l'originario valore contabile alla data del 20/04/2019, di € 616.645,45, ridotto dell'ulteriore quota capitale pagata di € 300.000, e quindi pari ad € 316.645,45, verrà rilevata quale provento finanziario.

Avremo, quindi, il seguente sviluppo dei valori contabili per la vita residua del debito.

Date	Costo a C.E.	Importi pagati	Valore debito a S.P.
20/04/2019	$924.258,13 \times 0,016107 \times 3,667/12 = 4.549,52$	622.500,00	$934.595,93 + 4.549,52 - 622.500 - 8.322,72 = 308.322,73$
31/12/2019	$308.322,73 \times 0,016107 \times 8,333/12 = 3.448,58$	0	$308.322,73 + 3.448,58 = 311.771,31$
20/04/2020	$308.322,73 \times 0,016107 \times 3,667/12 = 1.517,67$	160.500,00	$311.771,31 + 1.517,67 - 160.500 = 152.788,98$
31/12/2020	$152.788,98 \times 0,016107 \times 8,333/12 = 1.710,44$	0	$152.788,98 + 1.710,44 = 154.499,42$
20/04/2021	$152.788,98 \times 0,016107 \times 3,667/12 = 750,58$	155.250,00	$154.499,42 + 750,58 - 155.250 = 0$

E le seguenti scritture contabili.

Data	Conto	Dare	Avere	Note
20/04/2019	Oneri finanziari	4.549,52		Rilevazione interessi passivi
	Debiti verso controllante		4.549,52	
20/04/2019	Debiti verso controllante	622.500,00		Pagamento rata
	Banca c/c		622.500,00	
20/04/2019	Debiti verso controllante	8.322,72		Riduzione valore debito
	Proventi finanziari		8.322,72	

2.2.2 Il caso di un debito con tasso di interesse variabile

Vediamo un semplice esempio riferito a un debito bancario di complessivi € 600.000 della durata di cinque anni, con tasso pari all'euribor a 6 mesi più uno spread dell'1,5%, da rimborsare in 10 rate semestrali comprensive di capitale e interessi. Il tasso di riferimento per il calcolo di ogni rata è l'euribor a sei mesi rilevato l'ultimo giorno feriale antecedente la decorrenza di ciascun semestre. Si suppone che il finanziamento sia stato erogato il 15 settembre 2016 e scadrà, quindi, il 15 settembre 2021.

L'euribor a sei mesi rilevato alla data del 14 settembre 2016 è pari a -0,20%. Il primo tasso complessivo è determinato quindi in 1,30%. Sono stati sostenuti costi di transazione per € 3.000.

Il piano di ammortamento del debito, calcolato con il primo tasso, sarà il seguente.

Data	Rata	Interessi	Capitale	Debito residuo
15/03/2017	€ 62.165,05	€ 3.900,00	€ 58.265,85	€ 541.734,16
15/09/2017	€ 62.165,05	€ 3.521,27	€ 58.644,57	€ 483.089,58
15/03/2018	€ 62.165,05	€ 3.140,08	€ 59.025,76	€ 424.063,82
15/09/2018	€ 62.165,05	€ 2.756,41	€ 59.409,43	€ 364.654,39
15/03/2019	€ 62.165,05	€ 2.370,25	€ 59.795,59	€ 304.858,80
15/09/2019	€ 62.165,05	€ 1.981,58	€ 60.184,26	€ 244.674,53
15/03/2020	€ 62.165,05	€ 1.590,38	€ 60.575,46	€ 184.099,07
15/09/2020	€ 62.165,05	€ 1.196,64	€ 60.969,20	€ 123.129,87
15/03/2021	€ 62.165,05	€ 800,34	€ 61.365,50	€ 61.764,37
15/09/2021	€ 62.165,05	€ 401,47	€ 61.764,38	€ 0,00
		€ 21.658,45	€ 600.000,00	

Calcoliamo il tasso interno di rendimento che risulta dello 0,742737 semestrale equivalente. Lo sviluppo degli importi a conto economico e a stato patrimoniale, sulla base del tasso euribor noto alla data di erogazione del finanziamento, sarà il seguente.

Data	Costi di competenza	Rate pagate	Valore a stato patrimoniale
15/09/2016	0	0	597.000
31/12/2016	$597.000 \times 0,742737\% \times 105/180 = 2.586,58$	0	$597.000 + 2.586,58 = 599.586,58$
15/03/2017	$597.000 \times 0,742737\% \times 75/180 = 1.847,56$	62.165,85	$599.586,58 + 1.847,56 - 62.165,85 = 539.268,29$
15/09/2017	$539.268,29 \times 0,742737\% = 4.005,35$	62.165,85	$539.268,29 + 4.005,35 - 62.165,85 = 481.107,80$
31/12/2017	$481.107,80 \times 0,742737\% \times 105/180 = 2.084,46$	0	$481.107,80 + 2.084,46 = 483.192,26$
15/03/2018	$481.107,80 \times 0,742737\% \times 75/180 = 1.488,90$	62.165,85	$483.192,26 + 1.488,90 - 62.165,85 = 422.515,32$
15/09/2018	$422.515,32 \times 0,742737\% = 3.138,18$	62.165,85	$422.515,32 + 3.138,18 - 62.165,85 = 363.487,65$
31/12/2018	$363.487,65 \times 0,742737\% \times 105/180 = 1.574,86$	0	$363.487,65 + 1.574,86 = 365.062,51$
15/03/2019	$363.487,65 \times 0,742737\% \times 75/180 = 1.124,90$	62.165,85	$365.062,51 + 1.124,90 - 62.165,85 = 304.021,56$
15/09/2019	$304.021,56 \times 0,742737\% = 2.258,08$	62.165,85	$304.021,56 + 2.258,08 - 62.165,85 = 244.113,80$
31/12/2019	$244.113,80 \times 0,742737\% \times 105/180 = 1.057,65$	0	$244.113,80 + 1.057,65 = 245.171,45$
15/03/2020	$244.113,80 \times 0,742737\% \times 75/180 = 755,46$	62.165,85	$245.171,45 + 755,46 - 62.165,85 = 183.761,07$
15/09/2020	$183.761,07 \times 0,742737\% = 1.364,86$	62.165,85	$183.761,07 + 1.364,86 - 62.165,85 = 122.960,09$
31/12/2020	$122.960,09 \times 0,742737\% \times 105/180 = 532,74$	0	$122.960,09 + 532,74 = 123.492,83$
15/03/2021	$122.960,09 \times 0,742737\% \times 75/180 = 380,53$	62.165,85	$123.492,83 + 380,53 - 62.165,85 = 61.707,52$
15/09/2021	$61.707,52 \times 0,742737\% = 458,32$	62.165,85	$61.707,52 + 458,32 - 62.165,85 = 0$

Ipotizziamo ora che l'euribor a sei mesi sia cambiato in corrispondenza della sua rilevazione per il calcolo della terza rata ed assuma un valore dello 0,10%. Il tasso complessivo sarà quindi dell'1,60%.

A questo punto, dovremo ricalcolare il tasso interno di rendimento considerando i flussi finanziari (le rate da pagare) a partire dalla terza rata compresa ed eguagliare il valore attuale degli stessi al valore contabile del debito immediatamente precedente al cambio di tasso, cioè al valore che il debito ha assunto in corrispondenza del 15/09/2017, cioè € 481.107,80. Il nuovo tasso interno di rendimento semestrale equivalente risulta lo 0,8932%.

Quindi il nuovo piano di ammortamento, a partire dalla terza rata, calcolato con il nuovo tasso, è il seguente.

Data	Rata	Interessi	Capitale	Debito residuo
15/03/2018	€ 62.890,48	€ 3.864,72	€ 59.025,76	€ 424.063,82
15/09/2018	€ 62.801,94	€ 3.392,51	€ 59.409,43	€ 364.654,39
15/03/2019	€ 62.712,83	€ 2.917,24	€ 59.795,59	€ 304.858,80
15/09/2019	€ 62.623,13	€ 2.438,87	€ 60.184,26	€ 244.674,53
15/03/2020	€ 62.532,86	€ 1.957,40	€ 60.575,46	€ 184.099,07
15/09/2020	€ 62.441,99	€ 1.472,79	€ 60.969,20	€ 123.129,87
15/03/2021	€ 62.350,54	€ 985,04	€ 61.365,50	€ 61.764,37
15/09/2021	€ 62.258,49	€ 494,11	€ 61.764,38	€ 0,00
		€ 17.522,68	€ 483.089,58	

Lo sviluppo degli importi sarà, quindi, il seguente (ci si limita al 15/03/2019).

Data	Costi di competenza	Rate pagate	Valore a stato patrimoniale
15/09/2016	0	0	597.000
31/12/2016	$597.000 \times 0,742737\% \times 105/180 = 2.586,58$	0	$597.000 + 2.586,58 = 599.586,58$
15/03/2017	$597.000 \times 0,742737\% \times 75/180 = 1.847,56$	62.165,85	$599.586,58 + 1.847,56 - 62.165,85 = 539.268,29$
15/09/2017	$539.268,29 \times 0,742737\% = 4.005,35$	62.165,85	$539.268,29 + 4.005,35 - 62.165,85 = 481.107,80$
31/12/2017	$481.107,80 \times 0,8932\% \times 105/180 = 2.506,72$	0	$481.107,80 + 2.506,72 = 483.614,52$
15/03/2018	$481.107,80 \times 0,8932\% \times 75/180 = 1.790,51$	62.890,48	$483.614,52 + 1.790,51 - 62.890,48 = 422.514,56$
15/09/2018	$422.514,56 \times 0,8932\% = 3.773,89$	62.801,94	$422.514,56 + 3.773,89 - 62.801,94 = 363.486,50$
31/12/2018	$363.486,50 \times 0,8932\% \times 105/180 = 1.893,88$	0	$363.486,50 + 1.893,88 = 365.380,38$
15/03/2019	$363.486,50 \times 0,8932\% \times 75/180 = 1.352,77$	62.712,83	$365.380,38 + 1.352,77 - 62.712,83 = 304.020,33$

2.3 La svalutazione dei crediti per tener conto delle perdite attese

Nel principio contabile nazionale OIC 15, la valutazione delle perdite attese su crediti segue gli stessi criteri indicati nel sistema IAS/IFRS. Le perdite attese, cioè, si riflettono in una rideterminazione dei flussi di cassa futuri derivanti dal credito che, attualizzati allo stesso tasso di interesse effettivo determinato originariamente o rideterminato per effetto della presenza di tassi variabili, determineranno un valore del credito inferiore a quello iscritto e, quindi, la conseguente emersione della svalutazione.

Al fine di esemplificare il calcolo della svalutazione, si consideri nuovamente il caso, esaminato al fine di illustrare l'attualizzazione, del finanziamento infragruppo per il quale le relative componenti economiche siano da considerarsi quali proventi finanziari (la sostanza dell'operazione è cioè quella di un vero e proprio finanziamento). Il piano di ammortamento originario viene di seguito riportato.

Data	Capitale	Interessi	Totale rata
31/12/2016	-1.500.000	0	-1.500.000
31/12/2017	0	15.000	15.000
31/12/2018	0	15.000	15.000
31/12/2019	0	15.000	15.000
31/12/2020	1.500.000	15.000	1.515.000

Si supponga che al termine dell'esercizio 2018 venga accertata la necessità di procedere ad una svalutazione del credito. In tal caso, l'ammontare della svalutazione dovrà essere quantificato sulla base dei futuri flussi finanziari che si stima non potranno essere incassati. Questi minori flussi finanziari dovranno essere attualizzati allo stesso tasso interno di rendimento determinato in sede di rilevazione del credito. In pratica, la svalutazione sarà calcolata come differenza tra il valore contabile residuo del credito anteriore al momento di effettuazione della svalutazione e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati al netto degli importi che si prevede non verranno incassati.

Nel caso specifico si supponga di stimare, al 31/12/2018, che a scadenza il capitale non verrà rimborsato per il 30% del suo importo, cioè per € 450.000, mentre verranno integralmente pagati gli interessi. In questo caso il valore attuale, al 31/12/2018, dei futuri flussi finanziari, scontati al tasso interno di rendimento del 3,8987%, sarà determinato come segue

$$\frac{15.000}{(1+0,038987)} + \frac{(1.515.000 - 450.000)}{(1+0,038987)^2} = \mathbf{1.001.010,49}.$$

Il valore contabile residuo del credito al termine dell'esercizio 2018, come si può vedere dal prospetto precedentemente predisposto, è di € 1.417.724,41.

La svalutazione sarà quindi data dalla differenza tra quest'ultimo importo e quello calcolato con l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri svalutati, cioè da

$$1.417.724,41 - 1.001.010,49 = \mathbf{416.713,92}.$$

A questo punto, gli importi risulteranno i seguenti:

Data	Proventi a conto economico	Somme incassate	Svalutazione	Valore credito a stato patrimoniale
31/12/2016	0	0		1.341.654,71
31/12/2017	$1.341.654,71 \times 3,8987\% = 52.307,59$	15.000		$1.341.654,71 + 52.307,59 - 15.000 = 1.378.962,30$
31/12/2018	$1.378.962,30 \times 3,8987\% = 53.762,11$	15.000	416.715,33	$1.378.962,30 + 53.762,11 - 15.000 - 416.715,33 = 1.001.010,49$
31/12/2019	$1.001.010,49 \times 3,8987\% = 39.026,40$	15.000		$1.001.010,49 + 39.026,40 - 15.000 = 1.025.036,89$
31/12/2020	$1.025.036,89 \times 3,8987\% = 39.963,11$	1.065.000		$1.025.036,89 + 39.963,11 - 1.065.000 = 0$

Le scritture contabili al 31/12/2018, e successive, saranno le seguenti:

Data	Conto	Dare	Avere	Note
31/12/2018	Crediti v/controllate	53.762,11		Rilevazione proventi finanziari
	Proventi finanziari		53.762,11	
31/12/2018	Banca c/c	15.000		Incasso interessi
	Crediti v/controllate		15.000	
31/12/2018	Svalutazione immobilizzazioni finanziarie	416.713,92		Rilevazione svalutazione del credito
	Crediti v/controllate		416.713,92	
31/12/2019	Crediti v/controllate	39.026,40		Rilevazione proventi finanziari
	Proventi finanziari		39.026,40	
31/12/2019	Banca c/c	15.000		Incasso interessi
	Crediti v/controllate		15.000	
31/12/2020	Crediti v/controllate	39.963,11		Rilevazione proventi finanziari
	Proventi finanziari		39.963,11	
31/12/2019	Banca c/c	1.065.000		Incasso interessi e capitale
	Crediti v/controllate		1.065.000	

2.4 La transizione al criterio del costo ammortizzato

Il D.Lgs. 139/2015 prevede espressamente che le modifiche alle disposizioni di cui all'art. 2426, comma 1°, numero 8), cioè l'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione di crediti e debiti, possano non essere applicate alle componenti di bilancio relative ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti. Quindi, il criterio del costo ammortizzato "dovrà" essere applicato solamente ai crediti e ai debiti sorti successivamente all'inizio dell'esercizio decorrente dal 1° gennaio 2016 o date successive. Per gli esercizi coincidenti con l'anno solare l'applicazione obbligatoria del criterio sarà vigente per i crediti e i debiti sorti a partire dal 1° gennaio 2016.

Naturalmente, un passaggio facoltativo al nuovo criterio di valutazione anche per i crediti e debiti esistenti sarà sempre possibile. In tal caso, tuttavia, l'impresa dovrà adeguare il valore di tutti i crediti e di tutti i debiti esistenti alla data di inizio dell'esercizio 2016.

L'applicazione del nuovo criterio ai crediti e ai debiti preesistenti dovrà avvenire retroattivamente, cioè come se da sempre fosse stato applicato il nuovo criterio di valutazione. Ciò comporterà la necessità di valutare al costo ammortizzato tutti i crediti e tutti i debiti che possono determinare, per effetto dell'applicazione del nuovo criterio, effetti sui dati comparativi di stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio precedente.

Gli effetti del cambio di principio contabile, applicato retroattivamente, dovranno essere imputati al patrimonio netto dell'esercizio precedente, al netto dell'effetto fiscale, e di tali effetti quelli relativi ad esercizi anteriori al precedente (esercizio 2015) dovranno essere imputati alla voce «utili (perdite) portate a nuovo», mentre quelli relativi all'esercizio precedente alla voce relativa al «risultato dell'esercizio».

Al fine di illustrare il procedimento, consideriamo l'ipotesi precedentemente fatta, ad illustrazione dell'attualizzazione, di un credito commerciale di € 1.700.000 oltre Iva al 22% per il quale sia stato concordato il pagamento in tre rate di pari importo, comprensive degli interessi nel frattempo maturati, rispettivamente a sei, diciotto e ventiquattro mesi dalla fornitura che ora consideriamo avvenuta in data 31 ottobre 2014. L'accordo prevede la corresponsione di interessi sulla dilazione di pagamento al tasso annuo dell'1,5%. Il creditore sostiene costi di transazione per € 2.000 (onorari per redazione contratti). Riproponiamo il piano di ammortamento del credito.

Data	Causale	Importo totale	Capitale	Interessi
31/10/2014	Credito da fornitura	(2.074.000,00)		
30/04/2015	Prima rata	706.760,48	691.333,33	15.427,15
30/04/2016	Seconda rata	712.073,33	691.333,33	20.740,00
31/10/2016	Terza rata	696.560,96	691.333,34	5.227,62
Totali		41.394,77	2.074.000,00	41.394,77

A fronte del tasso contrattuale dell'1,5% era stato individuato un tasso di mercato del 3,5%, si era proceduto con l'attualizzazione ed era stato quindi determinato il tasso effettivo nella misura del 3,4222% e nel corrispondente tasso convertibile annuo del 3,33933%. Ne era risultato il prospetto illustrante gli sviluppi dei valori da imputare a conto economico e a stato patrimoniale che ora ripresentiamo modificato nelle date.

Anno	Ricavi di competenza	Interessi incassati	Quote capitale incassate	Valore di iscrizione in bilancio
31/10/2014				2.023.409,36
31/12/2014	$2.023.409,36 \times 0,0333933 \times (61/365) = 11.475,00$	0	0	$2.023.409,36 + 11.475,00 = 2.034.884,36$
30/04/2015	$2.023.409,36 \times 0,0333933 \times (120/365) = 22.573,77$	15.427,15	691.333,33	$2.034.884,36 + 22.573,77 - 15.427,15 - 691.333,33 = 1.350.697,65$
31/12/2015	$1.350.697,65 \times 0,034222 \times (245/365) = 31.026,45$	0	0	$1.350.697,65 + 31.026,45 = 1.381.724,10$
30/04/2016	$1.381.724,10 \times 0,034222 \times (120/365) = 15.196,63$	20.740,00	691.333,33	$1.381.724,10 + 15.196,63 - 20.740,00 - 691.333,33 = 684.847,40$
31/10/2016	$684.847,40 \times 0,0333933 \times (184/365) = 11.715,23$	5.227,62	691.333,34	$684.847,40 + 11.715,23 - 5.227,62 - 691.333,34 = 0$

I valori relativi al credito in questione per gli esercizi 2014 e 2015, calcolati a seguito dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato, confrontati con gli originari, risulterebbero i seguenti.

STATO PATRIMONIALE				
Esercizio 2014				
Vecchio criterio		Nuovo criterio		Differenza
Crediti verso clienti	2.074.000,00	Crediti verso clienti	2.034.884,36	(39.115,64)
Ratei attivi	5.142,38*			(5.142,38)
		Imposte anticipate	13.897,02	13.897,02 [§]
Totale	2.079.142,38		2.048.781,38	(30.361,00)

* Per semplicità gli interessi della prima rata sono stati considerati nella misura di 1/3.

[§] Ires ed Irap calcolate sulle differenze. Per effetto del comma 5° dell'art. 13-bis del D.L. n. 244 del 30/12/2016, inserito dalla Legge di conversione n. 19 del 27/02/2017, contenente le norme di coordinamento delle disposizioni tributarie in materia di Ires ed Irap con quelle del D.Lgs. 139/2015, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio dell'esercizio 2016 e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In sostanza, le operazioni ancora in corso continuano ad essere disciplinate dalle precedenti disposizioni tributarie e non da quelle introdotte, appunto, con l'art. 13-bis citato. Conseguentemente, i differenziali degli interessi attivi e passivi andranno a determinare anche la base imponibile Irap.

CONTO ECONOMICO				
Esercizio 2014				
Vecchio criterio		Nuovo criterio		Differenza
Ricavi di vendita	1.700.000	Ricavi di vendita	1.656.892,92	(43.107,08)
Interessi attivi	5.142,38	Interessi attivi	11.475,00	6.332,62
Costi amministrativi	(2.000,00)			2.000,00
		Interessi passivi	(9.483,56)	(9.483,56)
		Imposte anticipate	13.897,02	13.897,02
Totale	1.703.142,38		1.658.884,36	(30.361,00)

STATO PATRIMONIALE				
Esercizio 2015				
Vecchio criterio		Nuovo criterio		Differenza
Crediti verso clienti	1.382.666,67	Crediti verso clienti	1.381.724,10	(942,57)
Ratei attivi	13.826,67			(13.826,67)
		Imposte anticipate	4.637,54	4.637,54
Totale	1.396.493,34		1.386.361,64	(10.131,70)

CONTO ECONOMICO				
Esercizio 2015				
Vecchio criterio		Nuovo criterio		Differenza
Interessi attivi	24.111,44	Interessi attivi	53.600,22	29.488,78
		Imposte anticipate	(9.259,48)	(9.259,48)
Totale	24.111,44		44.340,74	20.229,30

Nel prospetto di bilancio relativo all'esercizio 2016, i dati relativi all'esercizio precedente dovranno, quindi, essere esposti come segue.

STATO PATRIMONIALE					
Attivo			Passivo		
Voce di bilancio		Importo	Voce di bilancio		Importo
C II 1)	Crediti v/clienti	1.381.724,10	A VIII	Utili (perdite portate a nuovo)	(30.361,00)
C II 5-ter)	Imposte anticipate	4.637,54	A IX	Utile (perdita) dell'esercizio	20.229,30

CONTO ECONOMICO		
Voce di bilancio		Importo
C 16 d)	Proventi diversi dai precedenti	53.600,22
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	9.259,48

3. Il confronto con i precedenti principi contabili nazionali, la non applicazione del costo ammortizzato e l'informativa in nota integrativa

Esaminati il nuovo criterio di valutazione e la sua applicazione, è opportuno riassumere le differenze rispetto a quanto disposto dai principi contabili nazionali in vigore precedentemente, quindi rispetto alle versioni del giugno e agosto 2014, rispettivamente per l'OIC 15 relativo ai crediti e per l'OIC 19 relativo ai debiti.

Per quanto riguarda la valutazione iniziale, l'elemento di evidente discontinuità è dato dal trattamento delle diverse somme riconosciute, a vario titolo, tra le parti del contratto e di quelle che secondo la nuova terminologia vengono indicate quali "costi di transazione". La contabilizzazione e l'esposizione in bilancio di entrambe avveniva attraverso il loro riconoscimento nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali e precisamente alla voce B-I-7) "Altre". Ciò veniva indicato espressamente per quanto riguarda gli oneri accessori su finanziamenti, che costituivano e costituiscono sicuramente l'ipotesi più frequente, ma lo stesso criterio poteva considerarsi applicabile anche ai crediti. Per quanto riguarda l'ammortamento di tali importi, i principi contabili prevedevano l'applicazione di criteri finanziari per la sua determinazione e, ove non applicabile, la determinazione di quote costanti di ammortamento. Per quanto riguarda i prestiti obbligazionari emessi, l'aggio o il disaggio di emissione dovevano essere iscritti, rispettivamente, tra i risconti passivi o tra i risconti attivi ed imputati a conto economico, a riduzione o incremento degli oneri finanziari espliciti generati dalle obbligazioni, in base al tasso di interesse effettivo del prestito calcolato, evidentemente, tenendo conto anche dell'aggio o disaggio in questione. Possiamo quindi concludere che, da un punto di vista meramente quantitativo, le risultanze della valutazione secondo i vecchi principi contabili potevano essere considerate una buona approssimazione di quelle ottenibili con il criterio del costo ammortizzato. Ciò è evidente per il caso di prestiti obbligazionari con aggio o disaggio di emissione, per i quali possiamo affermare la coincidenza tra le due valutazioni sempre considerando, va sottolineato, il complessivo risultato quantitativo. Ma ciò è vero anche per i crediti e per i debiti diversi da prestiti obbligazionari, purché l'ammortamento dei costi accessori agli stessi avvenisse con metodiche finanziarie.

Naturalmente, l'esposizione in bilancio risultava diversa. Considerando l'ipotesi dei debiti, con l'impostazione data dai vecchi principi contabili nazionali gli stessi venivano sempre esposti al passivo dello stato patrimoniale per il loro valore nominale. I costi accessori, iscritti all'attivo tra le immobilizzazioni immateriali, producevano una rettifica indiretta di tale valore nominale. Analogo risultato veniva raggiunto con l'iscrizione tra i risconti degli aggio o disaggio di emissione di prestiti obbligazionari.

A conto economico, l'ammortamento dei costi accessori doveva essere imputato alla voce B-10-a) "ammortamento delle immobilizzazioni immateriali", riducendo in tal modo la differenza tra valore e costi della produzione. Evidente, sotto questo profilo, la migliore allocazione di tali componenti secondo i nuovi principi contabili. La loro imputazione nell'ambito dei proventi ed oneri finanziari rispecchia in modo più fedele la loro natura

economica. Come conseguenza, essi non incidono più sulla parte “operativa” della gestione ma su quella finanziaria. Sotto tale profilo, invece, nulla di nuovo per quanto riguarda i prestiti obbligazionari emessi. Per questi ultimi, l'imputazione alla componente finanziaria del risultato dell'esercizio era già prevista.

Ben diverse le considerazioni da fare per quanto riguarda l'attualizzazione. In particolare per quanto riguarda l'attualizzazione di crediti e debiti finanziari. Infatti, per quanto riguarda i crediti e debiti commerciali l'ipotesi dell'attualizzazione era già presente nei vecchi principi contabili nazionali sostanzialmente negli stessi termini contenuti nei nuovi. Viceversa, per crediti e debiti finanziari, l'assenza di un corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi da rettificare, per tener conto degli interessi impliciti, escludeva l'applicabilità dell'attualizzazione. Veniva richiesta solamente l'indicazione in nota integrativa degli interessi impliciti calcolati. Da un punto di vista strettamente quantitativo, quindi, l'attualizzazione di crediti o debiti finanziari, con imputazione a conto economico della conseguente differenza rispetto al loro valore nominale, potrebbe comportare effetti anche rilevanti sul risultato dell'esercizio. Si pensi ai finanziamenti infragruppo o, comunque, ai finanziamenti tra parti correlate che in molti casi potranno presentare le condizioni per dover procedere alla loro attualizzazione.

Quanto detto porta inevitabilmente alla questione dell'esatta portata del nuovo comma 4° dell'art. 2423 C.C., cioè della norma che consente di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La questione si pone sia con riferimento alla applicazione del criterio del costo ammortizzato, sia con riferimento all'attualizzazione. Vero è che in quest'ultimo caso gli stessi principi contabili impongono di procedere all'applicazione del tasso d'interesse di mercato solo quando quest'ultimo risulti significativamente diverso da quello contrattuale effettivo, ma anche quando tale condizione fosse verificata, il ridotto importo del credito o debito o la scadenza ravvicinata degli stessi potrebbero produrre un effetto irrilevante in termini quantitativi.

Gli stessi OIC 15 e 19 indicano che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti, cioè quando i costi di transazione e ogni differenza tra valore iniziale e finale siano di scarso rilievo. Il punto, ovviamente, è il giudizio sulla irrilevanza e, qualora la stessa sia stabilita, quali possano essere i criteri di rilevazione alternativi adottabili. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, ci si chiede se, in alternativa al criterio del costo ammortizzato, possa essere riesumata la prassi di iscrivere i costi accessori tra le immobilizzazioni immateriali ed imputare il relativo ammortamento tra i proventi o oneri finanziari o se possa applicarsi la prassi indicata dai principi contabili per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, con iscrizione dei costi accessori tra i risconti attivi ed imputazione degli stessi tra le componenti finanziarie del conto economico a quote costanti. Oppure se l'unica alternativa possa essere quella dell'imputazione a conto economico, dei citati costi accessori, nell'esercizio del loro sostenimento. In effetti, l'imputazione dei costi accessori a conto economico lungo la durata del credito o del debito, attraverso la loro “sospensione” all'attivo tra i costi pluriennali o tra i risconti, non deporrebbe nel senso della irrilevanza degli stessi. Se, infatti, si ritiene di dover far partecipare gli stessi all'onere o provento finanziario relativi al credito o debito, dal momento che il criterio di valutazione e imputazione previsto, che realizza tale obiettivo, è quello del costo ammortizzato, a quest'ultimo sembrerebbe doversi far ricorso.

In ogni caso, lo stesso comma 4° dell'art. 2423, impone che, qualora non venga rispettato un criterio di valutazione, rilevazione, presentazione e informativa, debbano essere illustrati in nota integrativa i criteri con i quali è stata data attuazione a tale disposizione. E a

tal riguardo, i principi contabili OIC 15 e 19 citano, quali esempi, la mancata applicazione del costo ammortizzato per crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi e la mancata attualizzazione nei casi di non significatività della differenza tra tasso contrattuale effettivo e tasso di mercato. In tal caso, dovranno essere illustrate in nota integrativa le politiche adottate.

Da ultimo, un rapido cenno alle indicazioni da fornire in nota integrativa. Già si è detto dell'obbligatorietà dell'informazione relativa alle politiche contabili alternative adottate in luogo del criterio del costo ammortizzato. Gli OIC 15 e 19 indicano, quali ulteriori informazioni da fornire nel corpo della nota integrativa, nell'ambito della descrizione dei criteri di valutazione applicati, la descrizione delle ragioni che hanno eventualmente portato alla attribuzione di una natura diversa da quella finanziaria alla differenza tra importo nominale del credito o debito e il valore attuale degli stessi calcolato a tasso di mercato (vedasi l'esempio sopra riportato riguardante l'imputazione di tale differenza a incremento del costo di una partecipazione per il creditore o a incremento del patrimonio netto per il debitore).

Infine, da ricordare il disposto del 1° comma, n. 2) dell'art. 2427-bis C.C. che impone l'indicazione in nota integrativa, con riferimento ai crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al rispettivo fair value, l'indicazione di quest'ultimo e del relativo valore contabile ed i motivi per i quali lo stesso valore contabile non è stato ridotto. Ovviamente, qualora il credito sia stato attualizzato per tener conto del diverso tasso d'interesse di mercato rispetto a quello contrattuale, in sede di prima rilevazione il valore contabile coinciderà con il fair value. Se, invece, pur assoggettabile ad attualizzazione, il credito sia comunque stato iscritto al suo valore nominale eventualmente rettificato, oltre alle informazioni richieste dal 4° comma dell'art. 2423, dovranno essere indicate quelle del 2427-bis in argomento. In un momento successivo alla prima rilevazione, il fair value andrà determinato, come già accennato precedentemente, attraverso la stima dei flussi finanziari futuri, che terranno conto anche delle perdite presunte, e di un tasso di interesse di mercato corrente al momento della stima.